

1^a TORNATA DEL 13 MAGGIO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi. = Istanza del deputato Minich sul processo verbale. = Congedo. = Presentazione d'una relazione sopra i progetti di legge intorno ad un' inchiesta agraria, ed alle condizioni della classe agricola. = Relazione sopra petizioni — Proposta del presidente della Giunta sulle petizioni scadute d'opportunità, approvata — Il relatore Mangilli chiede il deposito agli archivi delle petizioni 340 e 555 — Il deputato Maldini ne domanda l'invio alla Commissione per la legge sulla pesca — Scambio di avvertenze tra il relatore e i deputati Tasca, Lacava e Macchi — Il relatore consente all'invio, che viene approvato — In seguito, a proposta del relatore, sono inviate agli archivi le petizioni 785, 11,807, 786 e 814, e si passa all'ordine del giorno sulla petizione 807 — Uguale proposta è fatta dal relatore sulla petizione 861 della deputazione provinciale di Modena — Il deputato Araldi ne chiede l'invio al ministro dei lavori pubblici — Opposizione del ministro — Replica del deputato Araldi — Conclusioni per l'ordine del giorno, approvate — Sulla petizione 849 di 24 monache parlano gli onorevoli Friscia, Macchi e il relatore — È approvato l'ordine del giorno — A proposta del relatore, deposito agli archivi della petizione 874 — Conclusioni per l'ordine del giorno sulle petizioni 870, e 875, combattute dai deputati Della Rocca e Tocci, sostenute dal relatore e dal ministro dell'interno, approvate — Ordine del giorno sulla petizione 755, approvato — Deposito agli archivi della petizione 11,023, riferita dal deputato Alippi — Discussione sulla petizione 13,645 di 71 abitanti dell'isola d'Ustica, a cui, oltre il relatore Tasca, prendono parte i deputati Asproni, Colonna di Cesarò, Minervini, Ferrara e il ministro dei lavori pubblici — Sospesa la deliberazione sulle conclusioni della Giunta — Sulla petizione 13,651 parlano il relatore, il ministro dei lavori pubblici, il deputato Varè, che propone un invio, il quale è accettato — Sulla petizione 13,655, dopo osservazioni del deputato Ferrara, l'ordine del giorno è approvato.*

La seduta è aperta alle 11 1/4.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

ATTI DIVERSI.

MINICH. Domando la parola per una dichiarazione sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINICH. La mia dichiarazione si riferirebbe al progetto di legge di cui ieri fu fatta la discussione generale intorno all'articolo 1.

Prego dunque il presidente ad assegnarmi l'istante in cui possa svolgere le mie idee intorno al detto articolo 1.

PRESIDENTE. Ella intende riferirsi al progetto di legge intorno all'avocazione dei centesimi addizionali?

MINICH. Per l'appunto.

PRESIDENTE. In questo caso debbo osservarle che non vi fu discussione generale su quel progetto, ma solo sull'articolo 1, discussione che è stata esaurita.

Ora non rimane più che lo svolgimento degli ordini del giorno che sono stati presentati prima che la discussione generale fosse chiusa, per cui non posso accordarle la parola.

MINICH. Mi accordi la parola allora per una dichiarazione intorno all'allegato X che si riferisce a quell'articolo.

PRESIDENTE. Vedremo se sarà il caso di accordarle la parola per una dichiarazione.

TRIGONA VINCENZO. Io pregherei la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 979, presentata ieri a nome del comando della guardia nazionale di Piazza Armerina, il quale reclama contro lo scioglimento che si è verificato per decreto prefettizio.

E trovandosi presente il signor ministro dell'interno, vorrei anche, indipendentemente dalla domanda d'urgenza, interrogare il signor ministro...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Ma, onorevole Trigona, io non posso permettere ora questa interrogazione che è intempestiva. Se persiste nel volerla fare, ne scriva l'argomento, me la mandi ed io la leggerò. Dopo, se il ministro...

TRIGONA V. (*Interrompendo*) Ebbene, io mi riservo di fare questa domanda in iscritto. Intanto si esaurisca la prima parte della mia domanda, che cioè questa petizione sia dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. L'onorevole Mantegazza chiede un nuovo congedo di un mese per ragioni di salute.

(È accordato.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Boselli ha facoltà di parlare per presentare una relazione.

BOSELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera, anche a nome dell'onorevole deputato Bertani, la relazione delle due Giunte incaricate di esaminare, l'una la proposta di iniziativa parlamentare, l'altra il progetto di legge presentato dal Governo per provvedere ad un'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola. (*V. Stampato n° 78-85*)

I relatori pregano la Camera di dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Questa relazione complessiva ed il relativo progetto di legge saranno stampati e distribuiti, e, se non vi sono opposizioni, sarà il medesimo dichiarato d'urgenza.

(L'urgenza è ammessa.)

RELAZIONE SOPRA PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

L'onorevole Macchi, presidente della Commissione, ha facoltà di parlare.

MACCHI, presidente della Commissione. Ho qui un elenco di petizioni che, o per la data o per altri motivi, parve alla Commissione non presentino più opportunità sufficiente per essere discusse. Epperò, a nome della Commissione medesima, prego la Camera di passare all'ordine del giorno puro e semplice.

Fu detto altra volta, anche da amici, che noi, ciò

facendo, proponiamo una strage d'innocenti. In verità non è il caso nè di strage nè d'innocenti. Non si può parlare di strage quando si propone l'ordine del giorno puro e semplice sopra petizioni le quali, in ogni caso, le parti interessate possono rinnovare se ciò loro piaccia e giova. Non è poi neanche una cosa affatto innocente il costringere la Camera ad occuparsi di ciò che a noi parve non abbia più alcuna opportunità.

Il nostro tempo, voi lo sapete, o signori, è assai ristretto per le molte e gravissime leggi che abbiamo sotto mano, ed è ristrettissimo quello che ci è dato per occuparci delle petizioni. Ora, egli è evidente che, se noi ci tratteniamo intorno a petizioni che non hanno più valore, non avremo più il tempo di studiare quelle che, a nostro avviso, hanno maggior opportunità e che possono essere discusse e risolte con maggior efficacia pel bene pubblico.

Ecco perchè la Commissione si è data la pena di fare la scelta di queste petizioni e di metterle in disparte, affine di accelerare l'opera nostra. Non presume con questo di essersi meritata la riconoscenza di chicchessia, perchè crede di aver compiuto il proprio dovere; ma non crede neanche di meritarsi il rimprovero di nessuno; e tanto meno degli amici.

PRESIDENTE. La Commissione propone che su tutte le petizioni che sono comprese nell'elenco n° 2, stato distribuito fino da ieri, si passi all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Onorevole Mangilli, lo invito a recarsi alla tribuna.

MANGILLI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera intorno alla petizione 340, del 15 maggio 1872.

Gli abitanti di Scilla domandano che sieno tradotti in legge gli ordinamenti che una esperienza secolare ha dimostrati necessari per regolare la pesca del pesce spada.

Questa pesca si fa con un metodo tutto speciale. Dalla metà di aprile a tutto giugno il pesce spada, rasentando la costa occidentale della Sicilia, transita verso il mare Ionio. Nei mesi poi di luglio e di agosto il pesce retrocede.

È in questo tempo che gl'industri abitanti di quella regione gli danno la caccia, la quale si fa in questo modo. Si collocano sulle alture delle guide le quali spiano la rotta del pesce spada. Ove dalle alture non si arriva a sorvegliare i punti che segnano la rotta di questi pesci, si collocano in largo nel mare, delle barcaccie aventi lunghe antenne, sulle quali si mettono altre guide. Ai segnali di costoro si muovono le barche dei pescatori, i quali in-

seguono il pesce e lo spingono con bel garbo verso la spiaggia, fino a che, avutolo a portata dei loro arponi alati, lo colpiscono e ne fanno preda.

Debbo notare che nella notte vengono appostate reti molto estese non già per avviluppare il pesce *spada* che, fortissimo e potente come egli è, facilmente le romperebbe, ma per condurlo gradatamente ai luoghi più propizi agli agguati.

Gli abitanti di Scilla domandano che questi ordinamenti, i quali a loro credere sono essenziali per poter mantenere un'industria che, senza di essi, sparirebbe, domandano, dico, che questi ordinamenti sieno tradotti in legge.

La Commissione, considerando che già è allo studio di una Commissione parlamentare che deve riferire intorno alla legge sulla pesca, crede che sia il caso di rimandare questa petizione a quella Commissione.

Propone dunque l'invio agli archivi.

MALDINI. Siccome vi è una Giunta nominata dagli uffici della Camera per esaminare il progetto di legge sulla pesca, pregherei la Camera a voler trasmettere questa petizione a quella Commissione, e così pure quella successiva che tratta ugualmente della pesca.

MANGILLI, relatore. La mia conclusione non tende ad altro che a ciò che domanda l'onorevole Maldini.

Siccome le nostre formole relativamente alle petizioni sono l'invio agli archivi, od al ministro, o l'ordine del giorno, io ho proposto l'invio agli archivi, intendendo che dagli archivi venga la petizione trasmessa alla Commissione parlamentare.

Del resto, non è che questione di parole.

MALDINI. Prego l'onorevole relatore ad osservare la pagina 9 dell'elenco delle petizioni, al numero 942.

Veggio là che la Giunta per le petizioni ha seguito un sistema diverso da quello annunciato poc'anzi dall'onorevole Mangilli, poichè si propone appunto l'invio di quella petizione ad una Commissione della Camera, cioè alla Giunta sul progetto di legge per la costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità. Dunque insisto nella mia proposta.

TASCA. (Della Giunta) È giusta l'osservazione che fa l'onorevole Maldini in ordine a quella petizione di cui ha fatto cenno, ma quello avvenne per un semplice sbaglio.

Nella discussione che si fece in seno della Commissione su quella petizione, su cui aveva io riferito, si stabilì infatti di mandarla alla Commissione di cui disse l'onorevole Maldini; ma sta però sempre che la pratica parlamentare ammette che, quando

una petizione è inviata agli archivi, questo si fa appunto perchè in caso essa venga poi rimessa a quella Commissione potesse nominarsi o fosse già incaricata di riferire sopra analogo progetto di legge.

LACAVA. Voleva dire press'a poco quello che ha detto ora l'onorevole Tasca. Quando una petizione si invia agli archivi, implicitamente s'intende che sia trasmessa alla Commissione che si occupa di un analogo argomento, quando un progetto di legge si presenti alla Camera.

Però le petizioni spesse volte precedono l'esame di un dato progetto di legge, ed allora si inviano agli archivi; ma quando c'è già una Commissione nominata per argomento analogo ad esse, allora si inviano alla Commissione nominata *ad hoc*.

Il progetto di legge sulla pesca è stato già discusso dagli uffici, e vi è una Commissione già nominata; quindi mi pare che la petizione in parola sarebbe il caso di mandarla, non agli archivi, ma direttamente a quella Commissione.

MANGILLI, relatore. Ripeto che la Commissione in fondo propone la stessa cosa, non è che questione di parole. Noi abbiamo proposto di mandare la petizione agli archivi perchè poi fosse trasmessa alla Giunta incaricata di riferire sul progetto di legge sulla pesca; gli onorevoli Lacava e Maldini vorrebbero che fosse direttamente trasmessa alla Commissione. Noi non abbiamo alcuna difficoltà che così si faccia.

MACCHI. (Presidente della Commissione) Bisogna notare che quando la Commissione ha discusso questa petizione, la Giunta per la legge sulla pesca non era ancora nominata. Ecco perchè allora si decise di mandarla agli archivi.

PRESIDENTE. Dal momento che la Giunta per riferire sul progetto di legge relativo alla pesca è stata nominata, pare più opportuno che la petizione 340 sia inviata a quella Commissione.

Quindi, se non vi sono opposizioni, queste conclusioni s'intenderanno approvate.

(Sono approvate.)

MANGILLI, relatore. Riferisco sulla petizione 555, del 10 febbraio 1873.

I sindaci dei comuni di Codigoro, Migliaro, Ostelato, Lagosanto e di altri comuni del circondario di Comacchio, chiedono l'abolizione delle speciali prescrizioni contenute nel decreto pontificio 15 settembre 1854 riguardo alla pesca in quelle valli. Per apprezzare il merito di questa domanda la Camera mi permetta un breve cenno intorno a quest'argomento.

Le valli di Comacchio sono forse uno dei più

grandiosi stabilimenti di piscicoltura che vi siano in Europa.

Creato dalla paziente industria di quella popolazione di pescatori in epoca molto remota, tanto prosperò da destare la cupidigia degli Estensi allora padroni del ducato di Ferrara. Avocate le valli al demanio ducale, questo diede costantemente a Comacchio dei sussidi vistosi senza dei quali quel popolo diseredato non avrebbe avuto come campare, e quando il ducato di Ferrara, per la morte di Alfonso II, fu rivendicato dalla Santa Sede, le valli passarono alla Camera apostolica che le tenne finchè ebbe dominio in quella provincia.

Il primo Napoleone cedette le valli al comune di Comacchio, il quale più o meno liberamente le amministrò per proprio conto fino al 1827 quando una congregazione speciale, istituita da Leone XII e da Pio VIII, dichiarò nulla la cessione fattane dal Bonaparte e le rivendicò alla Camera pontificia. Il Governo nazionale, tanto in vista del buon diritto dei Comacchiesi sulle valli, quanto per la mala prova che le precedenti amministrazioni avevano fatta, determinò di restituire al comune di Comacchio le valli stesse, ferme mantenendo le discipline che erano allora in vigore e che si riconoscevano indispensabili per l'esercizio della pesca.

Penetrato anzi della necessità non solo di mantenere, ma di far rifiorire quell'industria, il Governo, alla cessione delle valli, aggiunse una forte sovvenzione a favore del comune di Comacchio, perchè potesse ristaurare o fare a nuovo le opere d'arte necessarie alla pesca, e di più diminuì notevolmente il valore estimale delle valli.

Ora è a notarsi che le valli non sono produttive se non in quanto sono regolate da certe norme sì dal punto di vista tecnico che disciplinare. Sarebbe lungo descrivere il complicato organamento di quei congegni, coi quali il pesce piccolo, che si fa entrare dal mare a certe epoche dell'anno, si conduce ai luoghi ove meglio può crescere e sviluppare e fino ai depositi ove poi si raccoglie in abbondanza al momento della sua maturità. Sono quegli industri e dispendiosi congegni che il nostro Ariosto chiamava :

..... fatti in mirabili usi
All'entrar sempre aperti, al sortir chiusi.

Ora, cosa domandano i petenti? Chiedono nientemeno che tutte quelle discipline siano tolte e che le valli rientrino nel diritto comune come un'altra proprietà qualunque.

La Camera capisce, a prima vista, come ciò porterebbe alla distruzione della pesca, ed in altri termini

alla distruzione della proprietà del comune di Comacchio, attribuitagli per legge, ed a questa conseguenza economico-politica che, tolta la ragione di essere, e sparito ogni mezzo di sussistenza per la popolazione che vive in mezzo a quella laguna, si dovrebbe provvedere a trasportarla in massa altrove, od a vederla perire.

Basta ciò a far intendere alla Camera come la Giunta inclinasse per proporre l'ordine del giorno sulla petizione.

Però, siccome può essere che qualcuna delle regole disciplinari degli attuali regolamenti sulla pesca delle valli, che sono ancora quelli emanati dal cessato pontificio Governo, potessero essere temperati utilmente, senza danno di quella grande intrapresa; e siccome fra non molto sarà il caso di coordinare anche questo speciale ramo dell'industria del pesce, nella legge sulla pesca, la Giunta a mio mezzo vi propone, o signori, di rimandare la petizione agli archivi o, meglio, alla Commissione incaricata dell'esame di quel progetto di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la petizione 555 sarà inviata alla Commissione della legge sulla pesca.

(La Camera approva.)

MANGILLI, relatore. Petizione 785, del 24 novembre 1873, di Domenico Carleschi, di Ancona, che chiede una pensione negatagli dal ministro della guerra.

Nel 1848 il Carleschi, disertata la bandiera pontificia, prendeva servizio nell'armata nazionale, ed in questa combattendo alla difesa di Roma, il 20 giugno 1849, riportava grave ferita alla gamba destra, che si dovette amputare immediatamente.

Ripristinato il Governo papale il Carleschi venne licenziato.

Dal 1865 in poi il Carleschi con replicate istanze chiese al ministro della guerra una pensione, ed il ministro della guerra sempre rispose non potersi accogliere tale sua domanda, perchè non era assistita da alcuna positiva disposizione di legge. Però lo stato compassionevole del Carleschi, la sua buona condotta e l'interesse che destava la sua sventura, più di una volta persuasero il ministro ad accordargli sussidi.

Sarebbe lungo l'esaminare qui le varie disposizioni di legge che riguardano le pensioni ed a cui allude il Carleschi nelle varie sue petizioni al ministro della guerra, tutte, quale per un difetto, quale per un altro, inapplicabili al suo caso. La Commissione lo ha fatto questo lungo e difficile esame, e da esso fu condotta a giudicare infondate le accuse che il Carleschi fa al signor ministro della guerra.

Fu pel difetto delle leggi che fin qui regolarono la materia delle pensioni militari che molti benemeriti rimasero esclusi dai benefizi che avevano ragione di aspettare; il che indusse parecchi dei nostri colleghi nella precedente Sessione a presentare un progetto di legge col quale tali difetti verrebbero tolti. Quel progetto di legge al chiudersi della Sessione venne meno, ma fu poi ripresentato dagli onorevoli Cerroti, Fabrizi ed altri.

È in questa nuova legge, qualora ottenga la sanzione del Parlamento, che le aspirazioni del Carleschi avranno legale fondamento.

Siccome dunque la petizione del Carleschi ha rapporto ad un progetto di legge che presto è a sperarsi venga in discussione alla Camera, la Commissione propone che si mandi agli archivi per essere presa in considerazione all'opportunità.

(La Camera approva.)

La deliberazione testè presa dalla Camera m'induce a pregarla di voler anticipare la sua decisione sulla petizione 11,807, poichè si tratta di un caso simile.

La petizione di cui parlo è sporta da Boldrini Teodoro, già capitano al servizio del Governo provvisorio della Venezia nel 1848-1849.

Le stesse ragioni che ho esposte per il Carleschi militano per la domanda del Boldrini. Esso pure sarà compreso nelle disposizioni della legge Cerroti e Fambri, quando il Parlamento l'avrà onorata della sua sanzione. Se lo credono, dunque, domanderei che anche questa petizione fosse mandata agli archivi.

(La Camera approva.)

Petizione 786, del 24 novembre 1873. Il Consiglio comunale di Mentana, a mezzo della sua Giunta, ricorre al Parlamento perchè gli piaccia parificare l'imposta sui fabbricati a quella che colpisce i redditi dei terreni, *sin minus* che modifichi il disposto dell'articolo 230, alinea 2°, della legge comunale, lasciando ai comuni la facoltà di ripartire l'imposta proporzionalmente ai redditi provenienti dai due rami principali che costituiscono la proprietà fondiaria.

L'inconveniente lamentato dal comune di Mentana (e pur troppo tale inconveniente non si verifica solo là), è questo: L'alinea 2° dell'articolo 230 della citata legge dispone che la sovrimposta alle contribuzioni dirette deve colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette. Principio giustissimo se la base dell'imposta fosse commisurata con identico criterio.

Avviene invece il contrario, cioè che l'imposta sui terreni ha per base il loro valore estimale o catastale; e quella sui fabbricati la rendita vera che

da essi ricavasi. Ora la rendita vera sta alla rendita catastale nel comune di Mentana come 3 ad 1, e talora come 4 o 5 ad 1.

Ne viene di conseguenza che, a modo di esempio, mentre un capitale di lire 10,000, fissato in terreni che dà una rendita di lire 500, è colpito da una imposta di lire 16, la quale colla sovrimposta comunale o provinciale può essere elevata fino a lire 32, altro capitale uguale avente egual reddito fissato in fabbricati ne paga 48 o 60 e colle sovraimposte 96 o 120.

L'inconveniente lamentato dal comune di Mentana che, come si disse, pur troppo si trova in molte altre provincie del regno, reclama urgentemente un provvedimento radicale, il quale non può essere che la revisione dei catasti e la perequazione generale dell'imposta.

E per questo che la vostra Giunta vi propone di inviare la presente petizione agli archivi, perocchè stando per essere presentato dal Governo il progetto di legge per tale perequazione, come l'onorevole ministro per le finanze lo ha pochi giorni sono annunziato alla Camera, sia la petizione presa in esame dalla Commissione che sarà nominata per quell'importante proposta.

(La Camera approva.)

Petizione 814, del 19 novembre 1873. Il sindaco e buon numero di cittadini di Monte Sant'Angelo sul Gargano, città di quasi 18,000 abitanti, domandano che ivi si stabilisca un tribunale civile e correzionale perchè la giustizia possa essere amministrata con più sollecitudine, con minore dispendio e con efficacia maggiore.

Espongono come di presente tanto i tribunali che le Corti d'assise si tengano nella città di Lucera che è ad una delle estremità della provincia di Capitanata e nella regione dove accadono meno reati.

Che sulle alture del Gargano formanti quasi una regione a sè, avvi una popolazione di circa 84,000 anime, che per un quarto di strada distano da Monte Sant'Angelo, mentre del triplo distano da Lucera.

Che nell'inverno è assai difficile il transito da quei paesi all'attuale capoluogo, il che ritarda i giudizi, ed influisce sui reati.

Finalmente che, privo di ogni risorsa, Monte Sant'Angelo deperisce, e rifiorirebbe con una causa qualunque di risorsa.

La Commissione presa cognizione dei luoghi, e verificata l'esattezza dei motivi esposti nella petizione;

Ritenuto che dal Governo si pensi a proporre una modificazione di varie delle circoscrizioni giudiziarie del regno, in vista anzi degli studi che a tale effetto sono stati fatti dall'onorevole guardasigilli, propone

alla Camera l'invio delle petizioni agli archivi perchè a tempo opportuno il Ministero le abbia in considerazione.

(La Camera approva.)

Petizione 807, del 13 dicembre 1873, di Filippo Caffiero, Domenico Scarpati e Luigi Trapani, già piloti nella regia marina, per aumento di pensione.

I petenti ebbero il congedo di riforma, due nel 1864, l'altro nel 1866 dopo 16 anni di servizio, e fu loro liquidata la pensione a senso e nella misura che dalle leggi allora vigenti era prescritta.

Venuta la legge 3 luglio 1871, n° 330 per la riforma degli ufficiali ed assimilati, in vista del nuovo ordinamento dell'esercito, la quale all'articolo 4 stabilisce un sistema di pensioni diverso da quello fissato dalle leggi comuni, e molto più vantaggioso per coloro a cui riguardo fu fatta, i petenti, invocando le leggi dell'equità, vorrebbero essere a questi ultimi pareggiati.

Questa domanda non può essere accolta:

1° Perchè le leggi sulle pensioni esplicitamente escludono la possibilità che coloro che già godono di un trattamento di riposo legalmente assegnato possano più mutare condizione;

2° Perchè, fatta anche astrazione di questo principio generale, non potrebbero i petenti invocare le disposizioni di una legge che ha uno scopo speciale bene determinato, e contempla una determinata classe di ufficiali ed impiegati.

Per questo si propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione.

(La Camera approva.)

Colla petizione 861, in data del 3 febbraio 1874, la deputazione provinciale di Modena domanda un provvedimento che la esoneri dalle spese di manutenzione della strada già nazionale che da Modena tende a Mirandola ed Ostiglia e che per la legge sui lavori pubblici passò nella categoria delle strade provinciali dopo la costruzione della ferrovia Modena-Mantova.

Le ragioni sulle quali è fondata codesta istanza della provincia di Modena sono le seguenti: prima, perchè la provincia avrebbe avuta lusinga di ottenere un sussidio per la manutenzione di quella strada; seconda, perchè la strada stessa deve sempre ritenersi come avente i caratteri di via nazionale, in quanto che serve di continuazione alla via Giardini che, pel passo dell'Abetone, scende a Modena e per Ostiglia conduce ai valichi nord-est delle nostre Alpi.

La vostra Giunta non ha creduto di dover dare peso alla prima ragione, perocchè essa non arriva ad intendere quali lusinghe possano essere state fatte

alla provincia di Modena, a fronte principalmente di ciò che fu risoluto quando si trattò l'importante questione della ferrovia Modena-Mantova.

Rammerete invero che in quella memorabile discussione, proponendosi un articolo di legge col quale si sarebbe dato alla provincia di Modena un sussidio per la manutenzione della strada in questione che ricadeva a carico di essa, quell'articolo fu ritirato a fronte dell'opposizione che incontrava e dello sfavore che contro tale proposta si manifestava nella Camera.

Dopo un fatto di questo genere, non può capire la Commissione qual valore abbiano le lusinghe di cui parla la deputazione provinciale di Modena.

Nè maggior valore, a senso della Commissione, può accordarsi al secondo motivo addotto nella petizione.

L'alinea C dell'articolo 10 della legge sulle opere pubbliche dice che sono nazionali le grandi strade che attraversano le grandi catene delle Alpi e degli Appennini; e l'ultimo alinea dell'articolo 11 susseguente dice che non perdono tale qualità le strade suddette quando gli stessi passi appenninici od alpini sono attraversati da linee ferroviarie.

È questo un privilegio che, in via di eccezione, è accordato alle strade nazionali che attraversano le grandi catene delle nostre montagne, ma non dice la legge che lo stesso privilegio si estenda eziandio a quei tronchi di loro continuazione che si estendono per il piano.

Ho dimenticata una terza ragione della provincia di Modena in appoggio della sua petizione, ed è la seguente. La strada nazionale in discorso non va ai due punti che sono toccati dalla ferrovia Modena-Mantova; dunque non perde la qualità di strada nazionale. La Commissione osserva che se non va materialmente ai due punti che sono toccati da questa ferrovia, va però alle due regioni che sono riunite per la ferrovia medesima.

Ciò vuol dire, o signori, che la legge non deve essere interpretata così strettamente come la provincia di Modena mostra di interpretarla. Non è certamente il caso di cercare un parallelismo perfetto, o di andare due linee, una ferroviaria e l'altra ordinaria, ad un punto medesimo, quello che fa perdere a quest'ultima la qualità di strada nazionale che per avventura aveva dapprima. È l'andare delle due linee più o meno regolarmente nella medesima direzione, il congiungere tutte due specialmente fra loro le stesse regioni; infine è l'identità del servizio che presta l'una o l'altra delle due vie di comunicazione, che priva la strada ordinaria di quella particolare importanza che la faceva essere nazionale e

ne metteva la spesa di manutenzione a carico dello Stato. Ora, la ferrovia Modena-Mantova congiunge le provincie dell'Emilia con quelle d'oltre Po, col Mantovano, ufficio che faceva prima la strada nazionale Modena-Ostiglia; dunque a giudizio della Commissione, pel fatto della costruzione della ferrovia Modena-Mantova, cessa la strada anzidetta di avere la qualità di strada nazionale.

Ancora un' altra considerazione. La provincia di Modena per mantenere il carattere di nazionale alla strada in discorso dice che essa dai passi dell'Appennino conduce direttamente ai valichi nord-est delle Alpi. Lasciato per un momento di considerare, se, dato che ciò fosse, ne scendesse la conseguenza che ne trae la provincia di Modena, la vostra Commissione si permette di osservare che veramente questa strada non conduce come si afferma ai passi alpini del nord-est dell'Italia, perocchè arrivata ad Ostiglia non continua direttamente a destra, ma sibbene flette a sinistra e va verso Verona.

Questa strada adunque non fa quel servizio, del quale la provincia di Modena accenna, e del quale si vale per domandare che le si mantenga la qualità di strada nazionale.

Per tutte queste ragioni la Commissione ritiene che su questa domanda della provincia di Modena sia da passarsi all'ordine del giorno puro e semplice.

ARALDI. Io vengo a pregare l'onorevole Giunta e la Camera a voler invece rassegnare questa petizione della deputazione provinciale di Modena al ministro dei lavori pubblici per le seguenti ragioni assai semplici.

L'onorevole relatore ha svolto molto bene dal suo punto di vista gli argomenti che potrebbero opporsi alla domanda della provincia di Modena, e se le cose fossero perfettamente nel modo col quale egli le ha esposte, io non potrei che chinare il capo, e rassegnarmi; ma vi sono alcune differenze le quali all'epoca in cui la deputazione provinciale inoltrava questa petizione, essa stessa non aveva ben considerato; e le quali poi hanno dato occasione e motivo alla deputazione stessa di ricorrere ai tribunali ordinari contro le determinazioni prese dal Ministero in proposito.

Il principale dei motivi che non è stato toccato dall'onorevole relatore, si è che il tronco Modena-Mirandola non appartiene soltanto alla strada nazionale Modena-Verona. Questa strada nazionale esiste solo da pochi anni, perchè solo da pochi anni il tronco Verona-Nogara è stato dichiarato dal nostro Governo strada nazionale. Prima non esisteva una strada nazionale, e comunque si

chiamasse anche sotto il Governo austriaco, non esisteva da Modena a Verona passando per Ostiglia; esisteva bensì passando per Mantova, la qual strada nazionale fu già assunta dalla provincia di Modena per la parte che le spetta; però già da parecchi anni addietro, non solo il tronco Modena-Mirandola appartiene a questa nuova strada nazionale, ma appartiene ad un'altra assai più antica che è la strada da Modena-Padova-Venezia, passando per Ostiglia, Nogara, Legnago, Montagnana, ecc.; quindi se anche si voglia ammettere che per la costruzione del tronco di ferrovia Modena-Mantova, la strada nazionale Modena-Verona debba passare provinciale, non ne viene la conseguenza che debba passare provinciale anche la strada Modena-Padova; e siccome il tronco Modena-Mirandola-Nogara appartiene ad ambedue, così questo tronco non può e non deve passare provinciale.

Questa è una delle ragioni per le quali la provincia di Modena ha ricorso ai tribunali ordinari.

Ma vi è ancora un'altra ragione la quale è di genere legale, e mi duole assai che io, incompetentissimo in simile materia, mi trovi obbligato a toccarla, giacchè non potrò svolgerla come lo potrebbe assai meglio qualche mio collega molto versato nelle discipline legali.

Per questa congiunzione ferroviaria Modena-Mantova, se la strada ordinaria Modena-Mantova fosse ancora rimasta nazionale, avrebbe dovuto passare essa stessa provinciale. Ma, stando in obbedienza alla legge del 1865, vi è anche su questo particolare una eccezione. E questa è che la legge del 1865 non pare che possa applicarsi alle strade che vengono costruite, non con i denari dello Stato, ma con i fondi delle provincie, con i fondi privati dei comuni.

Se noi esaminiamo l'origine della legge stessa vediamo che, all'epoca in cui questa legge fu promulgata, non esistevano che ferrovie di proprietà dello Stato o sovvenzionate dallo Stato, e per le quali in genere lo Stato sosteneva una continua spesa; ed era legale ed era giusto allora che, se lo Stato costruiva una nuova ferrovia per comodità dei contribuenti e dei cittadini, questi dovessero assumersi l'incarico della manutenzione della strada nazionale, della quale manutenzione dovesse venire sollevato il Governo.

Ma allorquando un consorzio di provincie e di comuni assume a tutto suo carico la costruzione di una ferrovia, e fa allo Stato un grandissimo vantaggio, favorendo il commercio e lo sviluppo dell'agricoltura, portando tutti quei vantaggi che possono derivare da una ferrovia, è egli ragionevole il dire a

questo consorzio: voi avete voluto fare un vantaggio ai vostri concittadini, ebbene, pagate ancora questo: vi do per multa (chè è veramente una specie di multa quella che si mette qui) il carico di mantenere questa strada che prima pesava sullo Stato.

Io sono ben dolente di non poter svolgere questo argomento; ma forse nel momento attuale ciò non è necessario, in quanto che non è neppure nel mio desiderio che la Camera risolva adesso questa questione.

Solo io prego la Camera a non voler pregiudicare questa questione; tanto più che essa, come dissi, è già sottoposta ai tribunali ordinari, perchè sia giudicato se il disposto dell'articolo 11 della legge sui lavori pubblici sia bene applicato in questo caso, vale a dire al tronco Modena, Mirandola, ecc.; e poi perchè si risolva anche l'altra questione subordinata, se sia ancora applicabile il disposto di quell'articolo alle ferrovie costrutte a tutto carico delle provincie e dei comuni.

Io quindi prego la Giunta e la Camera a volere piuttosto, per non pregiudicare questa questione, inviare detta petizione al ministro dei lavori pubblici, non già per raccomandargliela (non intendo che si proponga questo), ma unicamente perchè, a seconda delle fasi che potrà avere il giudizio già incoato, possa egli vedere quali determinazioni gli convenga di prendere in proposito.

SPAVENTA, *ministro per i lavori pubblici*. Io veramente non dovrei che rimettermi alle ragioni così bene svolte dall'onorevole relatore per sostenere la risoluzione che la Commissione propone riguardo a questa petizione.

Ma è sorto l'onorevole Araldi per combattere tale risoluzione, e domandare alla Camera che questa petizione sia inviata al ministro dei lavori pubblici.

Io non posso accettare la proposta dell'onorevole Araldi, e trarrò dal suo stesso discorso l'argomento principale per cui non posso accettarla.

Egli ha detto che la provincia di Modena si è rivolta ai tribunali per aver ragione della risoluzione ministeriale, per cui questa strada, dopo l'apertura della ferrovia Modena-Verona, deve passare fra le provinciali, giusta l'articolo 11 della legge dei lavori pubblici. Ora, poichè la provincia è ricorsa ai tribunali, non mi pare che la Camera possa accogliere una domanda in via amministrativa e mandarla al Ministero; si troverebbe iniziato un doppio procedimento, un procedimento in via giudiziaria ed un procedimento in via amministrativa. Secondo me, l'uno esclude l'altro.

Non è solo la provincia di Modena interessata in questa questione; vi è pure la provincia di Verona. E questa provincia, che io sappia, non ha adito i tribunali, ma è ricorsa in via amministrativa. Questo ricorso fa la sua via innanzi al Consiglio di Stato. Una risoluzione che la Camera prendesse coll'inviare tale petizione al Ministero potrebbe forse pregiudicare le ragioni del Governo contro la provincia.

La proposta della Commissione, per contrario, lascia le cose come sono, non pregiudicando nulla. Una raccomandazione della Camera potrebbe indebolire le ragioni del Governo.

Quanto poi al merito della cosa, io non vi entrerò in questo momento. La Camera già altra volta ebbe ad occuparsi di simile questione. La Commissione del bilancio esaminò la proposta del Ministero di escludere dal bilancio dello Stato per il 1874 la spesa per la manutenzione di questa strada, e la trovò ragionevole.

Altri deputati di quelle provincie, allorchè il bilancio del Ministero dei lavori pubblici fu discusso, addussero tutte le ragioni che potevano militare in favore delle provincie interessate. Ma la Camera, ammettendo il capitolo come era stato proposto dal Ministero, fece amministrativamente ragione al Governo, che aveva ritenuta questa strada, fino dal principio del 1874, passata tra le strade provinciali.

Ma l'onorevole Araldi ha addotte due ragioni di suo: l'una, che questa strada non serve unicamente a congiungere la provincia di Modena con quella di Verona, fra cui oggi evvi una ferrovia, ma congiunge ancora la provincia di Modena con Padova e Venezia.

Questa ragione, per me, non ha un gran peso. La conseguenza che può trarsene è che, dal punto ove la diramazione per Padova incomincia, la strada può rimanere nazionale, ma non perciò deve rimanere nazionale la linea diretta da Modena a Verona.

Quanto poi all'altra ragione, che la legge essendo stata fatta quando non esistevano strade ferrate costruite a spese delle provincie, essa non potè volere imporre questo carico alle provincie, cioè che facendo a loro spese delle strade ferrate, le strade nazionali che si trovavano nelle condizioni dell'articolo 11 dovessero passare a carico loro; quanto a questa ragione, mi permetto in primo luogo di osservare, che non è esatto il dire che quando la legge fu fatta non esistessero strade costruite senza sussidio dello Stato. In Piemonte vi erano già parecchie strade di ragione sociale, alla cui costruzione il Governo non aveva concorso minimamente. Ma poi

aggiungo ancora che l'argomento, che vorrebbe cavare da questo fatto l'onorevole Araldi per indurre una distinzione nell'articolo 11, sarebbe del tutto fallace.

La ragione dell'articolo 11 non sta in ciò che, costruendo lo Stato le strade ferrate a sue spese, perciò le strade nazionali che congiungono gli stessi punti delle strade ferrate, quando queste si aprano all'esercizio, devono cessare di essere nazionali e passare a carico della provincia, avvegnachè lo Stato, avendo fatto una spesa per la strada ferrata, non può sopportare l'altra della manutenzione della strada nazionale.

La ragione dell'articolo 11 non consiste in ciò. Se la strada nazionale conservasse il carattere d'interesse generale che aveva prima di costruirsi la strada ferrata, lo Stato, che deve provvedere agli interessi generali, dovrebbe continuare a mantenere la strada nazionale come prima. Ma la ragione è che, quando sia costruita una strada ferrata fra due punti in cui esiste una strada nazionale, questa perde il carattere di nazionale, perchè non serve più a interessi generali, ma rimane utile unicamente agli interessi locali e regionali. E si è per ciò che la strada diventa provinciale. Quindi, o che la strada ferrata sia fatta col danaro dell'erario nazionale, o che venga fatta da società private o da corpi morali, il giorno che la strada ferrata congiunge due punti di una strada nazionale, questa cessa di essere nazionale per la natura e la ragione delle cose. E la legge, come ho detto, non fa nessuna distinzione, e, quando la legge non distingue, non possiamo introdurre noi una distinzione.

Per queste ragioni io appoggio la proposta della Commissione, cioè che su questa petizione si passi all'ordine del giorno.

ARALDI. Bisogna che io ritorni ad esprimere il mio rincrescimento di trovarmi a discutere una questione che ha un lato legale, con un avversario immensamente a me superiore, e quindi colla persuasione di non poterlo combattere.

Ma io credo che non sia il caso attualmente di pregiudicare questa questione con dei giudizi dati in pubblico su tale materia, quando verte, e vertirà in seguito, un giudizio davanti ai tribunali. Quindi io rinunzio ben volentieri a fare alcune osservazioni che io pure, nella mia debolezza, potrei fare a quanto ha detto l'onorevole ministro.

Io mi limiterò ad una cosa sola, ed è che la questione per questa determinazione della Giunta delle petizioni non venga menomamente pregiudicata, vale a dire che la deliberazione della Camera di passare all'ordine del giorno, non pregiudichi per

nulla la questione nè a danno del Governo, nè a danno della provincia, attesochè verte su questa questione una lite giudiziaria e i giudici debbono evidentemente avere tutta la libertà d'apprezzamento sopra le ragioni che da una parte e dall'altra verranno loro sottoposte. Io quindi pregherei l'onorevole ministro a volermi dichiarare che, se la Camera approva quanto viene proposto dall'onorevole Giunta, questa deliberazione della Camera non verrà interpretata in pregiudizio nè di una parte, nè dell'altra.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Sarò esplicito nel rispondere ancora all'onorevole Araldi. Questa questione, come ho detto, ha preso due vie: la via giudiziaria e l'amministrativa. Quanto alla via giudiziaria, le discussioni della Camera non debbono pregiudicare menomamente le ragioni delle due parti; in ciò siamo d'accordo. Non possiamo attribuire a una deliberazione della Camera efficacia qualsiasi che perturbi i diritti tanto del Governo quanto della provincia. In via amministrativa però se la deliberazione della Camera non sarà contraria alla risoluzione presa dal Ministero passando all'ordine del giorno su questa petizione, la questione rimane pregiudicata contro la provincia. Questa è la dichiarazione che posso fare.

ARALDI. Io non so adattarmi a quanto viene esposto dall'onorevole ministro, attesochè con questa sua dichiarazione la Camera verrebbe ad approvare quanto egli ha già deliberato in via amministrativa. Comprenderei che la Camera non volesse portare un giudizio, e che perciò si astenga dal deliberare su quanto ha operato il Governo, sotto la sua responsabilità, giacchè la Camera non può essere completamente informata in proposito.

Io non ho nulla a dire su ciò, ma che la Camera dia alla sua approvazione dell'ordine del giorno proposto dalla Giunta il significato che il Ministero ha fatto bene facendo così, io questo non lo comprendo, nè può essere.

MANGILLI, relatore. Se non erro, l'onorevole Araldi vorrebbe che la Camera facesse una dichiarazione la quale verrebbe a togliere l'effetto stesso dell'atto che la Camera adesso sta per compiere.

Che cosa ha fatto, o signori, la provincia di Modena? Essa, credendosi gravata dalla risoluzione presa dal Governo, di cassare cioè dal novero delle strade nazionali la via da Modena ad Ostiglia, ha ricorso ai tribunali contro tale deliberazione, nè di ciò contenta, ha ricorso anche al Parlamento.

La Camera ha mandata la petizione alla Commissione. Questa si è fatta ad esaminare le ragioni della provincia ricorrente e, tenuto conto dello stato

delle cose, delle disposizioni di leggi e di tutti i precedenti, viene adesso a dire alla Camera che la petizione non è attendibile, e propone di passare all'ordine del giorno.

Ora, una delle due: o la Camera pronunzia l'ordine del giorno, cioè conferma la proposta della Commissione e ciò vuol dire che la domanda della provincia di Modena è destituita di fondamento, o pensa diversamente e prende un'altra risoluzione, una risoluzione qualunque, anche quella di dar il sussidio richiesto. Ma non può la Camera, senza contraddizione, far sì che, mentre pronunzia nel senso degli atti che le sono sottoposti, dichiara che ciò che fa non ha valore.

Io credo dunque che la Camera debba, o sospendere la trattazione di quest'affare, ed allora resta perfettamente intero ed impregiudicato; oppure deve accogliere le conclusioni della Commissione, e risolverlo.

Fra gli argomenti svolti dall'onorevole Araldi, ve n'è uno al quale mi pare che egli attribuisca molto valore, ma che per me, posso sbagliare, ha ben poco peso.

Egli dice che la provincia di Modena non deve soffrire il gravame della manutenzione di questa strada perchè ha fatta la ferrovia a tutte sue spese. In altri termini, il gran vantaggio che Modena ha recato alla nazione, creando del suo un importante tronco di ferrovia, meriti un riguardo, meriti quasi una eccezione alle regole ordinarie stabilite dalla legge.

Io prego l'onorevole Araldi di notare prima di tutto che nessuno ha costretto la provincia di Modena a fare condizioni così vantaggiose per la costruzione di quella ferrovia in confronto specialmente delle provincie limitrofe che domandavano istantaneamente che loro si concedesse di costruire altre linee forse migliori sotto il punto di vista della brevità e del tracciato, che avrebbero fatto uguale se non migliore servizio.

Nessuno, dico, l'ha a ciò obbligata, e se l'ha fatta, l'ha fatta liberamente; si tenga dunque il vantaggio della concessione, ma se l'abbia con tutte le sue conseguenze.

In secondo luogo non è esatto il dire che il Governo non abbia fatto alcun sacrificio per la costruzione di quella ferrovia, perocchè, se non prendo errore, furono due milioni che quell'opera portò di aggravio all'erario.

In terzo luogo, la provincia di Modena sapeva molto bene che la sua strada nazionale avrebbe perduta questa qualità vantaggiosa. Ciò mi risulta

dagli atti stessi del Parlamento, nei quali leggo che l'onorevole Busi, nella seduta in cui trattossi della ferrovia Modena-Mantova, parlando alla Camera, affermò, e non fu contraddetto, che la provincia di Modena più di una volta aveva ricorso al Consiglio superiore dei lavori pubblici per sapere se o meno, costruendosi questa ferrovia, la sua strada nazionale per Ostiglia avrebbe perduta tale qualità, e quindi fosse venuta in aggravio alla provincia, e che il Consiglio superiore aveva risposto sempre in modo affermativo.

Che uguale risposta fu pure fatta dal ministro della guerra, il quale non dissimulò che, fatta la ferrovia, la strada Modena-Ostiglia non avrebbe più avuto valore dal punto di vista militare, e quindi avrebbe perduto la qualità di strada nazionale.

Io credo adunque di dovere insistere, a nome della Commissione, chiedendo alla Camera di votare l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione.

Voci. Ai voti! ai voti!

ARALDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha già parlato tre volte.

ARALDI. La domando per un fatto personale.

PRESIDENTE. La domanda sul fatto personale, poi parlerà in merito. *(Si ride)*

ARALDI. Il mio fatto personale è questo, che debbo lagnarmi che l'onorevole relatore abbia spostata la questione...

MANGILLI, *relatore.* Può essere.

ARALDI... scendendo a particolari, i quali erano stati completamente abbandonati prima che venisse in discussione alla Camera la concessione della ferrovia Modena-Mantova.

È vero, da principio, non solo la provincia di Modena domandò l'assicurazione di non essere aggravata dalla manutenzione della strada di Mirandola, ma il Ministero aveva accordato, e si erano anche concertati gli articoli relativi su questo proposito; ma, viste le difficoltà che vi erano ad ottenere quel temperamento, esso fu abbandonato spontaneamente da una parte e dall'altra. Ora la provincia di Modena si rimise allora, non già alla benevolenza od alla parzialità che potesse avere per essa il Governo in avvenire, ma si rimise alle conseguenze strette di legge, alle quali conseguenze ricorre adesso davanti ai tribunali.

Ed ora colgo a volo l'espressione dell'onorevole ministro quando ha detto che, se quella strada Modena-Mirandola ha veramente i due caratteri da me indicati, quello che la congiunge a Verona lo deve necessariamente perdere per la costruzione della ferrovia; mentre quello che la congiunge a Padova

e Venezia non lo perde perchè deve passare alla provincia soltanto la nuova diramazione Verona-Nogara.

Comunque, io che non sono abituato a far lunghe opposizioni in questo Parlamento, ed a cui mancherebbe anche la lena per farle davanti ad avversari così terribili come sono i miei nell'argomento, mi addatto all'ordine del giorno proposto dalla Commissione, purchè non venga pregiudicata la questione. Lasciamo a questa deliberazione dell'ordine del giorno, il suo significato più generale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

(La Camera approva.)

MANGILLI, relatore. Con la petizione 849 le monache benedettine e domenicane riunite nel convento di santa Catterina del comune di Sciacca, si rivolgono al Parlamento domandando un aumento di pensione, non potendo vivere con l'assegno di una lira a persona, fissato dalla legge di soppressione.

Le ragioni che adducono a corredo di questa istanza sono: il trattamento fatto alle monache e ad altri religiosi della provincia di Roma. L'aumento di soldo proposto per gli impiegati, ed il caro dei viveri.

Queste monache ci vengono a dire: se voi, con il nuovo progetto di legge presentato alla Camera aumentate il soldo agli impiegati perchè di quel che hanno adesso non possono vivere, perchè non lo aumentate anche a noi che abbiamo una sola e miserabile lira al giorno? E se alle monache e agli altri secolari di Roma avete dato lire 1, 70 perchè non fate anche a noi uguale trattamento?

Queste ragioni presso la Giunta delle petizioni non hanno trovato favore, anzitutto perchè la legge di soppressione del 1873 è stata fatta in condizioni speciali e riguarda una provincia alla quale sono estranee le monache Benedettine: in secondo luogo perchè c'è sempre il principio a cui altre volte ho accennato e che è uno dei principali canoni che regolano la materia delle pensioni cioè a dire che, qualora un trattamento di pensione è stato una volta deliberato ed assegnato, non vi è più luogo a mutamento o variazione di sorta.

L'esempio poi dell'aumento di soldo agli impiegati civili non vale, perchè questi sono nella vita operativa, e sono sempre in attitudine di migliorare condizione. Coloro invece che ricevettero una pensione immobilizzarono la loro posizione nè più hanno diritto di variarla. Per queste ragioni la Com-

missione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

FRISCIA. Mi pare che questa petizione dovrebbe essere presa in maggiore considerazione di quella in cui la tenne la onorevole Commissione.

Io capisco la difficoltà delle finanze e le ragioni addotte dall'onorevole relatore per proporre l'ordine del giorno, ma pure, in questa questione dovrebbero valere le considerazioni di giustizia.

La stessa legge del 1867 stabilì per le monache di una certa età la pensione sino a 600 lire, per altre in 480, e per quelle che non raggiungevano l'età dei 40 anni, in lire 360.

Ora, le pensionate a lire 600 non esistono più, e di quelle che toccano lire 480, non ne avanzano che poche assai; rimangono solo le pensionate a lire 360.

E se in altra epoca si riusciva difficilmente a vivere con lire 480, come si potrà ora vivere con meno di una lira al giorno?

Quindi mi pare sia debito di giustizia di tenere altra considerazione sulla petizione di coteste povere donne le quali, nel tempo in cui disponevano dei beni appartenenti al monastero, si mantenevano bene nelle loro comunità.

Nelle condizioni attuali esse non possono assolutamente vivere. Io comprenderei che si potesse rifiutare l'aumento delle pensioni, quando la legge fosse stata tale da rimandarle a dirittura a casa; ma poichè il Parlamento credette di lasciare quelle religiose nella condizione in cui si trovavano prima che la legge fosse pubblicata, mi pare che ora si debba provvedere alla loro infelice condizione. Capisco che oggi la Camera non potrebbe farlo alla occasione della petizione di cui si tratta, e perciò domando che sia essa inviata al ministro competente perchè trovi il modo di provvedere.

Voce dal banco dei ministri. Non c'è modo.

MACCHI. (Della Giunta) L'onorevole mio amico Friscia dovrebbe lasciare in disparte la questione d'umanità, perchè, davvero, prima di impietosirci per delle monache le quali hanno solo una lira al giorno, dovremmo sentirci profondamente commossi per altre migliaia e migliaia di persone le quali, anzichè essere monache, sono madri di numerosa famiglia ed hanno meno d'una lira al giorno, poichè hanno nulla. In questo caso, non si può dunque invocare che le ragioni della giustizia. Ma su che la vorrebbe fondata l'onorevole Friscia questa invocata giustizia? Sul fatto che una legge posteriore, nè dico se abbia fatto bene o male, accordò ad altre monache un trattamento più lieto o meno misero.

Ma questa non è una ragione. Se le monache di

cui si tratta nella petizione avessero ottenuto dalla legge una pensione maggiore di quella accordata poi con altra legge alle monache soppresses più tardi in Roma, chi avrebbe osato proporre di dare a quest'ultima legge effetto retroattivo, per peggiorare le sorti già stabilite in favore delle petenti? Come pottrassi dunque sostenere essere richiesto dal diritto e dalla giustizia il dare effetto retroattivo alla legge posteriore, per favorire monache la cui pensione venne già definitivamente liquidata, solo perchè ve ne sono altre cui, a torto od a ragione, si è fatta in seguito una parte migliore?

L'onorevole Friscia crede poi di avere un argomento in favore delle petenti nella circostanza che la legge lascia loro la facoltà di vivere insieme.

Non credo che questa circostanza possa invocarsi a sostegno della petizione; innanzi tutto perchè la legge non le costringe a vivere insieme, ma solo le lascia libere di farlo. Per il che, se fosse vero che esse avessero maggiore convenienza a tornarsene alle case loro, od a viver sole, nessuno potrebbe opporvi impedimento. Se stanno insieme è perchè, come è naturale (e l'onorevole Friscia lo sa al pari di me), coll'associazione le condizioni dei singoli soci diventano molto migliori.

Io so che la legge fu molto improvvida a lasciare al e monache la facoltà di vivere insieme negli antichi conventi; e non ho mancato, quando si è discussa questa legge, di additare tutti i pericoli che questa facoltà conteneva, non solo per l'interesse pubblico, ma anche in quello delle stesse povere monache. Imperocchè io sapeva, di certa scienza, che la maggior parte di esse vivevano in convento contro la loro volontà, ed anelavano di vedersi costrette dalla legge a tornarsene alle loro case. Lasciate libere di scegliere, quelle infelici non avevano la forza morale sufficiente per vincere, oltre le difficoltà che incontravano presso le interessate famiglie, anche i pregiudizi sociali. Che se, invece, la legge le avesse obbligate a tornare nel mondo, come credo che avrebbe dovuto fare, dal momento che le sopprimeva, avrebbe fatto un bene e alla società e a loro stesse. Ma la legge che le lascia padrone di stare insieme ora c'è, e non credo che sia questa una ragione per dare loro diritto ad un aumento di pensione, e perciò prego l'onorevole Friscia a non insistere nella sua proposta.

FRISCIA. Se io trasandai di appoggiarmi nella presente discussione alle considerazioni umanitarie non è perchè io non le vedessi precisamente incluse nella questione che ci occupa, ma sì veramente perchè prevedeva, come l'ha accennato l'onorevole mio amico Macchi, che allora la questione avrebbe

preso una proporzione molto più estesa. Nè perciò vièn diminuita menomamente la importanza della richiesta che io fo alla Camera in favore delle religiose petenti.

Che, se per altre esigenze umanitarie si dovesse invocare l'autorità della Camera, io non mi opporrei sicuramente che si potesse venire in soccorso di altre classi di persone.

Quanto alla questione di giustizia, sulla quale io mi appoggiai esclusivamente, dirò che io ne trovava le ragioni nella stessa legge, e diceva: che, se le disposizioni legislative decretate nel 1866 stabilivano che alle monache le quali sorpassassero l'età di 60 anni si doveva accordare la pensione di 600 lire, per quelle che andavano al di là dei 40 si dovesse accordare la pensione di lire 480, mi pare che sarebbe stato ragionevole lo inferirne che si giudicasse non essere possibile di vivere, a quella età, con una più magra pensione, e quindi dovesse essere elevata alle altre, cui destinavansi 360 lire, quando attingessero l'età di 40 anni.

E se questo doveva valere per l'epoca in cui andava in vigore la legge, alla quale si accenna, con quanta maggiore ragione non si imporrebbe oggi, mentre il caro dei viveri è dismisuratamente e senza contestazione accresciuto.

Io trovava un altro appoggio di giustizia nei provvedimenti che e Parlamento e Governo sono in via di adottare a favore degli impiegati, il cui stipendio si riconosce inadeguato ai bisogni della vita.

E perciò mi parve e lo credo tuttavia che convenga prendere qualche provvedimento per le ex-religiose che reclamano.

Quanto all'ultima osservazione che faceva l'onorevole mio amico Macchi, quella cioè che la disposizione della legge, colla quale si lascia facoltà alle monache di convivere nei conventi soppressi, dove molte certamente rimangono contro la propria volontà, militi meglio contro, anzichè in favore del provvedimento che invocano, egli è per me un argomento potente che mi sospinge ad invocare la più alta commiserazione per queste infelici; avvegnachè, per quella facoltà loro accordata dalla legge del 1866, esse rimangono sotto la pressione del fanatismo di preti, di vescovi, de' confessori e di tutti gli agenti clericali da cui sono pervertite e dominate, a modo che in onta che molte, le quali sarebbero contente di sottrarsi a quella vita di comunità che è vita di costringimento e di privazioni, sono malgrado loro costrette a sacrificarvisi ed a rinunciare ad altre condizioni di vita, nelle quali si troverebbero meglio colla libertà e col lavoro, partecipando agli affetti di famiglia e di patria.

Con quelle disposizioni facoltative della legge, le infelici, senza poter provvedere alle necessità del vivere, restano incatenate al loro chiostro.

Ed è perciò che io mantengo la mia proposta, quella cioè di raccomandarle alla carità della Camera, se così pur si volesse, mentre del resto io non dovrei fare, come non ho fatto, che quistione di giustizia, perocchè le petenti avevano di che vivere comodamente ed ora non l'hanno più.

Io propongo l'invio della petizione al ministro competente: pigli la Camera la decisione che crederà più conveniente.

MANGILLI, relatore. Io credo di dover dire una parola all'onorevole Friscia intorno a ciò che egli ha invocato come giusto ed equo dalla Commissione e dalla Camera.

Mi perdoni, ma qui non è proprio il caso di parlare nè di carità, nè di equità; i ricorsi che a noi si fanno, si fanno in relazione alla legge.

Queste monache ci vengono a domandare un aumento di pensione: ma quale legge invocano per averlo, e quale ingiustizia è stata loro fatta?

Esse ci dicono che le monache di Roma hanno avuto un trattamento più largo di quello che ebbero esse, e che agli impiegati civili abbiamo in mente di aumentare lo stipendio.

Ma, Dio buono! che ragioni sono queste? Cioè non sono ragioni affatto.

Quale analogia invero può esservi fra le monache e gli impiegati?

L'assegno fatto alle monache dalla legge di soppressione è di una lira. Per mutarlo ci vorrebbe una legge: ora si sente l'animo l'onorevole Friscia di proporla questa legge? E ne ha egli misurate le conseguenze, specialmente dal punto di vista delle finanze?

Se l'ha questa buona disposizione si faccia pure avanti: ma allo stato delle cose che cosa può farsi?

Con quale serietà potrebbe mandarsi la petizione al Ministero, il che tornerebbe a dire: fate a queste monache un trattamento migliore di quello che adesso hanno. Ma con quali fondi ed in base a qual legge?

Io insisto adunque presso la Camera, perchè le piaccia di pronunziare il suo voto nel senso dell'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, la Commissione su questa petizione 849 propone l'ordine del giorno puro e semplice. L'onorevole Friscia invece propone che questa petizione sia inviata al ministro di grazia e giustizia.

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Friscia. (È respinta.)

Pongo ai voti le conclusioni della Commissione. (Sono approvate.)

MANGILLI, relatore. Riferisco sulla petizione di numero 874 del 10 febbraio 1874.

Il dottore Luigi Ripa, direttore del giornale popolare *La medicina comunale e la civiltà igienica*, ricorre al Parlamento affinchè piaccia ad esso di comprendere nel nuovo Codice sanitario una disposizione che renda obbligatorio, per ciascun caso di decesso, un modulo o certificato di morte da dirigersi al rispettivo ufficio di stato civile dal medico curante o dal condotto, il quale modulo stabilisca la natura del morbo di cui fu vittima ciascun defunto, insieme ad altri dati statistici secondari che egli designa.

Questa domanda, riferendosi ad una disposizione che può trovar luogo nel Codice sanitario, che anche esso è già dinanzi alla Camera, la Commissione mi dà l'incarico di proporre che sia inviata agli archivi.

(La Camera approva.)

Riferisco sulle petizioni 870 e 875, 6 e 11 febbraio 1874.

Gli impiegati dei disciolti Consigli generali delle opere pie di varie provincie dell'ex-reame di Napoli domandano di essere parificati nei gradi e stipendi agli impiegati delle prefetture.

Permetta la Camera un cenno per mettersi a giorno dello stato della questione.

Il servizio delle opere pie, nelle provincie napoletane e siciliane, prima della loro annessione al regno, era fatto dalle locali Commissioni di beneficenza che tenevano allora luogo delle attuali congregazioni di carità, o dei Consigli generali degli ospizi, che esercitavano quell'azione tutoria che ora è demandata alle deputazioni provinciali. Tanto le Commissioni di beneficenza, quanto i Consigli degli ospizi, avevano impiegati propri. La legge del 3 agosto 1863, parificando il regime delle opere pie in tutto il regno, tolse quello speciale ordinamento, sostituendovi dappertutto il sistema che è attualmente in vigore. Il personale delle Commissioni di beneficenza passò alle congregazioni di carità; ed a quello dei Consigli degli ospizi si provvide col decreto 20 agosto 1864, il quale dispose che quegli impiegati passassero alle prefetture e venissero paraggiati agli impiegati di esse; ma che fra loro non avvenissero più nè nuove nomine, nè promozioni, mentre nei casi di vacanza sarebbero rimpiazzati dagli ufficiali nominati dal Governo.

Se nel momento in cui fu emanato quel decreto esso non apparve gravoso per quegli impiegati che trovarono posto nell'amministrazione ed avevano

assicurati i loro stipendi, apparve poi gravoso dopo, in quanto che, non facendosi più luogo tra loro a promozione, facendosi sentire il caro vivere, quegli sventurati si videro diminuire giorno per giorno i mezzi, nè ebbero speranza alcuna di cambiar sorte.

È per questo che si rivolgono alla Camera.

Ma la Giunta,

Considerando che la posizione economico-giuridica degli impiegati petenti è fondata sopra un decreto che ha efficacia legislativa, e che tale posizione fu da essi accettata;

Considerando che altri esempi analoghi abbiamo nell'ordinamento del personale degli uffici tecnici governativi, pel quale molti ingegneri ed altri funzionari passarono alle provincie colla posizione che allora avevano e senza speranza di miglioramento;

Per queste ragioni, la Commissione propone alla Camera di passare all'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

DELLA ROCCA. A me non pare che gli impiegati delle opere pie abbiano quel torto che loro attribuisce la Commissione rappresentata degnamente dall'onorevole relatore, imperocchè questi impiegati chiedono primamente un provvedimento di giustizia e di riparazione. Forse lo chiedono tardivamente, ma il chiedere tardi non è un indizio di non aver una causa buona per le mani.

In secondo luogo, chiedono che sia ad essi applicata con un po' di benevolenza ed equità la legge sulle opere pie del 1862.

Svolgerò brevemente questi due argomenti trattati nella petizione che ora stiamo esaminando.

Questi impiegati chiedono un provvedimento di giustizia, imperocchè, quantunque la legge del 1862 non abbia riconosciuta la classe degli impiegati delle opere pie presso i disciolti Consigli degli ospizi, di maniera che costoro non esistono nè per le amministrazioni provinciali, nè di fronte al Governo, pur nondimeno codesti impiegati hanno prestato e prestano un servizio utile, anzi essenziale nell'interesse della beneficenza e nell'interesse dello stesso Governo, dacchè la Camera ben sa che le deputazioni provinciali sono dalla legge destinate ad una funzione d'indole governativa.

Di vero, codeste deputazioni provinciali fra le loro attribuzioni hanno quella gravissima di tutelare tutte le opere pie della provincia, e pel disimpegno di quest'attribuzione esse si servono di quegli impiegati delle opere pie che ora reclamano, e che un tempo prestavano servizio presso i Consigli degli ospizi, a cui sono succedute le indicate deputazioni nelle provincie meridionali.

Ora, se questi impiegati delle opere pie prestano

un servizio essenziale nell'interesse del Governo e della pubblica beneficenza, perchè debbono essere reputati come soppressi a fronte delle pubbliche amministrazioni?

Ma ciò non è tutto. Codesti impiegati sono adibiti dalle deputazioni provinciali nell'interesse delle opere pie e per la vigilanza delle medesime.

Sa la Camera che, per la legge del 1862, compete al Governo del Re, rappresentato in ciò dal ministro dell'interno e dai prefetti, una vigilanza ufficiale sull'andamento delle opere pie del regno, e specialmente un'ingerenza quasi diretta nell'andamento dei grandi istituti di carità.

Per esempio, nella provincia di Napoli vi sono dei così detti grandi istituti di beneficenza come la Annunziata, come l'Albergo dei poveri, come il Monte della Misericordia, come l'ospizio di San Gennaro *extra moenia* e tanti altri stabilimenti che hanno centinaia di migliaia di lire di rendita, e sono sotto la diretta vigilanza del prefetto della provincia e del ministro dell'interno. Di maniera che il ministro dell'interno nomina i governatori di questi grandi istituti, il ministro dell'interno deve approvare certe date deliberazioni che sono emanate dai loro amministratori.

E il Governo, nell'esercitare questa ingerenza in quegli istituti, di chi si avvale? Si avvale forse degli impiegati della prefettura? Niente affatto; si avvale di quei tali derelitti impiegati delle opere pie che, quando poi si tratta del loro avvenire, del loro trattamento, sono dichiarati soppressi.

Quando invece si tratta che debbono lavorare, che debbono essere il braccio dell'azione governativa, sull'andamento dell'amministrazione delle opere di beneficenza, allora questi impiegati risorgono ed hanno l'obbligo di assistere, di prestare l'opera loro nell'interesse dell'azione ufficiale che il Governo spiega nell'andamento di quelle opere pie.

È giusto questo stato di cose? Mi pare di no, o signori. Ecco perchè gli impiegati delle opere pie dicono: ma dateci una posizione stabile, ma dateci un avvenire, includeteci nel personale delle prefetture, metteteci nel ruolo organico, oppure, disfatevi una volta per sempre di noi, giacchè ci credete soppressi, e dispensateci da questo servizio nell'interesse del Governo, il quale poi, a sua volta, non vuole riconoscerci.

A me pare dunque che questa domanda sia giusta, sia informata a riflessi di equità, e non so comprendere come l'egregio, il distintissimo, il benevolo relatore della Commissione, della cui amicizia io mi onoro, sia stato così crudo, così aspro verso questi infelici impiegati delle opere pie, proponendo

che la loro petizione sia messa tra le carte inutili, di cui non si debba avere alcuna considerazione.

Si potrà rispondere a quello che io sostengo ed a quello che domandano gli impiegati delle opere pie: ma di che vi lagnate voi? (così testè diceva l'onorevole relatore) di una legge applicata fino dal 1862, di una legge esistente che in certo modo è stata accettata dai reclamanti? Innanzitutto io fo riflettere all'onorevole relatore che non vi è negli atti della Camera, nè credo vi sia alcun documento presso il Ministero dell'interno il quale dimostri la accettazione da parte di questi impiegati di siffatta condizione anomala nella quale sono stati collocati ed a cui hanno dovuto piegare la fronte, perchè non avevano modo come uscirne, come resistere a siffatta disposizione.

Quindi essi invocano un provvedimento legislativo. Ed i cittadini hanno il diritto d'invocare dalla Camera dei provvedimenti legislativi. Forsechè la Camera deve limitarsi al solo compito di Corte di cassazione, per vedere solo se vi sieno stati abusi da parte di coloro che rappresentano il potere esecutivo nell'esecuzione della legge? La Camera è forse circoscritta, nella sua intervento, unicamente a quei casi in cui il potere esecutivo abbia negato giustizia o commesso degli abusi? Mi pare di no. La Camera è sovrana, ed i cittadini che hanno diritto di petizione, possono rivolgersi ad essa per chiedere tutti quei provvedimenti legislativi che sono giusti e convenienti: e quando la Camera veda che queste domande siano appoggiate a solidi riflessi, od essa prende l'iniziativa d'un provvedimento legislativo, oppure commette al potere esecutivo di provvedere con una proposta legislativa. Questo non è fuori d'uso.

L'onorevole relatore poi osservava che codesti impiegati hanno reclamato tardi. Ma vi è forse un termine per produrre i reclami davanti alla Camera? Eppoi, chi non sa che questi impiegati infelicitissimi si sono sempre lagnati di questa loro posizione anomala? Che hanno sempre detto: quando si deve lavorare nell'interesse della deputazione provinciale, o della prefettura, siamo vivi; quando si tratta di darci un avvenire, di darci una carriera, allora ci si dice, siete morti, siete soppressi. Questi infelici dicono, ed hanno detto sempre: noi non possiamo avere questo doppio destino di morti e di vivi contemporaneamente; non possiamo essere come quel tal santo che prima morì e poi risorse. Quindi essi chiedono un provvedimento in via legislativa.

Ma oltre a ciò, o signori, essi si lagnano pure della non benevola applicazione della legge del 1862. Lo stesso relatore ci ha ricordato che il decreto del

1864 prescrisse che quegli impiegati dei disciolti Consigli degli ospizi dovevano essere messi nel ruolo delle prefetture. Ora a me consta che, nè nella provincia di Napoli, nè in quella d'Avellino, nè in altre provincie, si sono scelti impiegati dei disciolti Consigli degli ospizi per essere adoperati nel personale delle prefetture, non uno se ne prese; quindi per questa parte mi pare che il Ministero non abbia rispettato rigorosamente i precedenti legislativi, non si sia informato allo spirito e alla lettera dei medesimi.

Le indicate sanzioni, ce lo ha assicurato lo stesso egregio relatore, disponevano che quegli antichi impiegati dei disciolti Consigli degli ospizi dovevano essere adoperati nel personale delle prefetture, e il Ministero non li ha adoperati nè punto nè poco; non li ha compresi mai nei tanti ruoli organici che si sono succeduti dal 1862 fino al giorno d'oggi.

Questi impiegati sono stati trascurati, preferiti, come roba di scarto, come roba da nulla, mentre hanno prestato assidui ed utili servizi nell'interesse delle opere pie e delle prefetture. Quindi io mi permetto di pregare la Camera a non aderire alla proposta dell'egregio e gentilissimo relatore della petizione, ed invece le fo premura di accogliere una mia modesta domanda dell'invio di questa petizione al ministro dell'interno, perchè provveda in base ai principii di giustizia e di equità che militano in favore della petizione medesima.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

MANGILLI, relatore. Ho domandato di parlare, non per scagionarmi dell'accusa di durezza che mi ha fatto l'onorevole Della Rocca, ma unicamente per ristabilire la questione, determinando la posizione legale di questi impiegati sotto quel punto di vista che ebbe presente la Commissione quando studiò modo di equamente risolverla.

La posizione legale di questi impiegati parmi sia questa: quando venne applicata la legge sulle opere pie, per essi non pareva vi fosse possibilità di collocamento. L'esercizio dell'azione di tutela veniva dalla legge affidato alle deputazioni provinciali. Ora queste avevano il proprio personale. Che farne dunque di quello dei cessati Consigli degli ospizi? Evidentemente questo restava allo scoperto. Fu allora che si fece il decreto 20 agosto 1864, il quale, come dissi, ha forza legislativa, che dava una posizione legale a quegli impiegati. E che cosa dice questo decreto? Dice che questi impiegati passeranno alle prefetture, ma non già nel ruolo normale degli altri impiegati, nè per esercitare funzioni analoghe a quelle che essi esercitano, bensì per un determi-

nato ufficio, che è quello fino allora da essi esercitato a servizio delle opere pie. Disponeva poi la legge che non si potessero fare promozioni, nè rimpiazzi in questo personale. E la ragione ne è evidente.

Non si dovevano fare rimpiazzi, perchè a poco a poco questo personale doveva essere sostituito dal personale ordinario dell'amministrazione provinciale; non si dovevano fare promozioni, perchè la promozione importa mutamento di attribuzioni e gli impiegati di cui è discorso non avevano mutamento alcuno, nè carriera da fare, non avendo nè gli studi, nè l'attitudine a compiere gli svariati attributi che dalle leggi sono domandati agli ufficiali ordinari delle prefetture.

Fu dunque una specie di immobilizzazione fatta di questo personale dalla legge che provide alla loro sorte. Nè di questa legge essi potevano lagnarsi, perocchè quella legge era sempre un favore per essi, che senza di essa sarebbero rimasti sul lastrico.

Di cosa adunque vengono adesso a lagnarsi? Perchè vogliono essere pareggiati a ciò che immensamente è da loro, almeno virtualmente, diverso?

Nè si dica che si è voluto in essi creare una specie di casta in istato di morale inferiorità rapporto agli altri impiegati. Imperocchè chi impedisce loro di presentarsi agli esami ed entrare nella carriera ordinaria?

E se non vogliono o non possono subire questo esperimento, perchè si lagnano? Sarebbe giusto che godessero di vantaggi che sono riservati ad attitudini maggiori di quelle che sono in loro ed a studi superiori a quelli che si fecero da essi?

Stando così le cose, come è possibile dire, coll'onorevole Della Rocca: parificate questo personale al personale ordinario delle prefetture? Ma non si può, non solamente perchè è escluso dalla legge, ma perchè è escluso dalla diversità stessa delle attitudini di questo personale.

Egual cosa si dica dell'altra proposta, e cioè che loro si diano degli aumenti o delle promozioni. Ma se la legge lo vieta!

Ma l'onorevole Della Rocca dice: la Commissione potrebbe raccomandare la petizione al Governo affinché, ritenuto che nelle disposizioni di cui è discorso vi possa essere qualche difetto, proponga un progetto di legge che tali difetti corregga.

La Commissione non ha alcuna ragione di ciò fare, nè crede in linea costituzionale che fosse ad essa lecito di farlo anche se lo volesse.

Non crede ragionevole di farlo, perchè ritiene che debba bastare alla classe di impiegati di cui è parola il collocamento che ebbero; non crede poi

fosse convenienza, in ipotesi diversa, di invitare il ministro a presentare un progetto di legge, perchè tale invito parrebbe menomare la libertà d'azione del ministro, premendo su di esso più di quello che le norme costituzionali concedano.

Ed in vero, quale sarebbe il peso di un invito di tal sorta per parte di una Commissione che emana dal Parlamento?

L'onorevole Della Rocca ben sa come le leggi si proponano o per iniziativa del Governo, o per iniziativa parlamentare. Tanto nell'uno come nell'altro caso la Camera è giudice supremo nella pienezza della sua libertà.

Ora, quale libertà avrebbe la Camera di decidere intorno ad una proposta del Ministero da se stessa provocata a meno di una sua formale deliberazione? E quale sarebbe la responsabilità del ministro di fronte alla Camera in un argomento che dalla Camera stessa promanerebbe? Sarebbe una perfetta confusione di parti e di attribuzioni.

DELLA ROCCA. Domando la parola.

TOCCI. Domando la parola.

MANGILLI, relatore. Queste sono le considerazioni per le quali reputo dover insistere perchè la Camera voti l'ordine del giorno sulla petizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

DELLA ROCCA. Cedo la parola all'onorevole Tocci.

PRESIDENTE. Allora parli l'onorevole Tocci.

TOCCI. Io devo pregare l'onorevole ministro e la Camera di prendere in considerazione questa petizione, e non tanto nell'interesse degli impiegati, quanto specialmente nell'interesse delle opere pie.

Io feci parte per molti anni di una deputazione provinciale, e conosco alquanto, anche per esperienza personale, lo stato in cui si trova questo ramo di servizio.

Il decreto del 1864 ha ridotto, sarei per dire, a mummie questi impiegati.

DELLA ROCCA. Li ha pietrificati.

TOCCI. Essi non possono avanzare, non possono nemmeno nutrire la speranza, ultimo conforto dell'uomo, di potere, quando che sia, migliorare. Quel decreto ha detto: voi impiegati state là dove siete; qualunque sia il vostro merito, i vostri requisiti personali, qualunque sia il lavoro che fate, siate di venti, siate di settanta, o di ottant'anni, voi rimarrete sempre là dove siete; questa è la vostra condanna. Ora, che ne è avvenuto? Ne è avvenuto che un servizio così interessante, come è quello delle opere pie, è affidato a persone nelle quali non agisce lo stimolo della emulazione al bene, a persone le quali non hanno nè da perdere nè da guadagnare, sia

in classe, sia nel soldo ; perciò, salvo l'onestà individuale che fa un dovere a ogni uomo di non defraudare la mercede, manca per loro ogni ragione di affezionarsi a quel servizio ; e questo deve andar male.

Quindi io raccomando all'onorevole ministro che prenda un provvedimento definitivo, rimpetto a questa classe, non tanto, ripeto, nell'interesse delle persone, quanto in quello del servizio. E l'onorevole ministro dell'interno forse converrà meco che il servizio delle opere pie non potrebbe procedere peggio, e forse questa questione del riordinamento del personale non è senza relazione al fatto che si deplorea.

D'altronde noi abbiamo nella legge stessa l'adentellato di un provvedimento a prendere. Che cosa ha detto la legge ? A misura che cessano questi impiegati la legge prescrive che non se ne nominino dei nuovi, ed il servizio delle opere pie passi interamente agli uffici delle prefetture, e sia esercitato dagli impiegati delle prefetture, non a quelli dell'amministrazione provinciale, dunque il Governo ha una ragione per incorporare questi negli uffici delle prefetture che vengono ad assumere questo servizio.

Era questa la semplice osservazione che doveva fare.

CANTELLI, *ministro per l'interno*. A me pare che l'onorevole Tocci abbia confuso un poco le diverse funzioni degli impiegati adibiti agli affari delle opere pie. Egli parlava dell'amministrazione delle opere pie, ed accusava questa amministrazione di procedere assai male per la deficienza di personale, o insufficienza del medesimo. Ora gli impiegati che hanno sporta la petizione non sono impiegati delle opere pie, ma sono quegli impiegati i quali, presso i Consigli degli ospizi, erano incaricati della tutela delle opere pie, e che sono passati alle prefetture per seguitare ad esercitare l'ufficio che avevano.

Quelli che sono al servizio delle opere pie, sono impiegati che hanno quel trattamento che le opere pie stesse hanno creduto di far loro ; quindi non sono questi gli impiegati di cui parliamo. Gli impiegati invece applicati alle prefetture per i servizi di tutela delle opere pie lavorano presso le deputazioni provinciali. La prefettura non ha ufficio proprio per le opere pie, ma tutto il lavoro relativo viene eseguito nell'ufficio della deputazione provinciale, e dagli impiegati della deputazione stessa. Questi impiegati dunque piuttosto che rivolgersi al Ministero, avrebbero dovuto indirizzarsi alla rappresentanza provinciale, per chiedere un miglioramento.

Il Governo veramente non può far nulla. Esso ha

eseguito il decreto 1864 col destinare questi impiegati agli uffici di tutela delle opere pie, la quale tutela poi nel 1864 fu deferita al prefetto assistito dal Consiglio di prefettura. Dopo questo decreto del 1864 e più segnatamente dopo la legge del 1865, la tutela passò alle deputazioni provinciali, e allora fu anche fatto il passaggio degli impiegati, parte dei quali rimasero alle prefetture e parte passarono alle deputazioni provinciali, a seconda dei servizi che prima rendevano.

Quindi credo che il Governo non possa far niente, non già perchè non possa introdurre nei ruoli delle prefetture impiegati che appartengono ad un ordine diverso, come sono ora questi impiegati adetti alla deputazione provinciale, ma perchè converrebbe sempre che questi impiegati avessero tutti i requisiti che oggi si richiedono per essere impiegati del Governo.

Quindi ripeto che non mi pare che vi sia modo di far entrare questi impiegati nei ruoli delle prefetture, ma che converrebbe piuttosto che essi, per l'ufficio speciale che esercitano, si rivolgersero alle deputazioni provinciali, le quali potrebbero migliorare le loro condizioni quando realmente lo meritassero per la loro capacità e per i servizi che prestano.

Io non posso quindi che pregare la Camera a volere adottare le conclusioni della Commissione, mandando questa petizione agli archivi, inquantochè reputo non essere ufficio del Governo di provvedervi.

DELLA ROCCA. Diceva l'onorevole ministro che nel 1865 le attribuzioni di tutela che spettavano ai prefetti ed ai Consigli di prefettura, si trasferirono nelle deputazioni provinciali.

Se mi permette l'onorevole ministro io debbo rettificare tale affermazione.

Le attribuzioni di tutela sulle opere pie furono attribuite alle deputazioni provinciali colla legge del 3 agosto 1862, e quindi, quando il decreto del 1864 fu pubblicato, già l'ufficio di tutela compete alle deputazioni e non al prefetto o al Consiglio di prefettura, come ha opinato l'onorevole ministro dell'interno.

Rettificato questo dato, mi occorre svolgere una breve risposta agli argomenti addotti dall'onorevole ministro dell'interno.

Egli ha detto detto che la tutela delle opere pie è di competenza delle provincie, che il Governo ci entra per nulla, in guisa che gli impiegati dei disciolti Consigli dovrebbero dirigersi piuttosto alle amministrazioni provinciali che al Governo.

Domando scusa all'onorevole ministro : le depu-

tazioni provinciali, nell'esercitare la tutela delle opere pie della provincia, non disimpegnano un servizio provinciale, sibbene un servizio d'interesse governativo. La legge sulle opere pie ha creduto d'attribuire alle deputazioni provinciali quest'incombenza, ma nell'esercizio di questo mandato la deputazione provinciale non rileva dal Consiglio provinciale. Ciò è chiarissimo, e tra noi abbiamo molti presidenti di Consigli provinciali, i quali possono ben affermare che le deputazioni provinciali non hanno a dar conto ai Consigli del modo col quale esercitano la tutela sulle opere pie, mentre questa è un'attribuzione governativa, ed il Consiglio provinciale non ha in ciò punto che fare. Le deputazioni provinciali sono dunque, per questo riguardo, indipendenti dai Consigli rispettivi. Non vi è quindi nel bilancio della provincia alcun articolo che si riferisca alle opere pie ed al mantenimento degli impiegati alle medesime applicati.

Inoltre farò riflettere all'onorevole ministro che le prefetture hanno delle attribuzioni proprie riguardo all'andamento dell'amministrazione delle opere pie. Le prefetture hanno il diritto di nominare certi amministratori, hanno il diritto di vedere se questi amministratori s'uniformano alle leggi, ai bilanci; le prefetture hanno in molti casi il diritto di sciogliere quelle amministrazioni, quando fossero dal Governo nominate, ed intesa la rispettiva deputazione provinciale, ed hanno in molti altri casi il diritto di provvedere senza l'intervento delle deputazioni provinciali. Di che si valgono in tutto questo le prefetture? Si valgono di quei tali impiegati delle opere pie ai quali non vuol concedersi alcun avvenire. Essi ricorrono adunque a giusto titolo, ed io mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera e del Governo sulla posizione di questi infelici impiegati.

L'onorevole relatore proponeva quasi una pregiudiziale, a cui si acconciava l'onorevole ministro dell'interno, dicendo che vi è una legge che provvede in proposito, e che quindi non si possa insorgere contro di essa; ma io fo riflettere che non una legge, sibbene un decreto del 1864 dispone intorno a ciò. Dunque quello stesso Governo del Re che ha emanato il decreto del 1864, può emanare anche delle disposizioni posteriori che modificano in meglio quel tale decreto.

Inoltre, niente impedisce al ministro dell'interno di comprendere nei ruoli normali delle prefetture questi impiegati delle opere pie, dando ad essi una posizione stabile.

L'onorevole relatore obbiettava che questi impiegati non avrebbero la capacità di disimpegnare il

servizio delle prefetture; ma io dico che per lo meno essi avrebbero la capacità di disimpegnare le incombenze di prefettura che riguardano le opere pie, perchè in ogni prefettura vi deve essere una divisione che concerne tale ramo di servizio; dunque per lo meno questi impiegati potrebbero essere adibiti per siffatta incombenza.

Quando codesti impiegati avranno una posizione stabile e saranno compresi nel ruolo degli impiegati del Ministero dell'interno, potranno essere chiamati a dare quei tali esperimenti cui soggiacquero anche gli altri impiegati stabili dell'amministrazione dell'interno e delle amministrazioni provinciali.

Io certamente non desidero che si faccia a questi una posizione eccezionale diversa dagli altri impiegati, io domando che si mettano allo stesso livello degli altri, e che si richiedano da costoro quelle prove di attitudine e di capacità che sono state richieste agli altri funzionari del Ministero dell'interno.

Ecco a che si limita la mia proposta.

Per cui, senza tediare più a lungo la Camera, io insisto nel pregarla a voler inviare questa petizione al Ministero dell'interno per tutti quei provvedimenti di equità e di regolarità che saranno del caso.

MINISTRO PER L'INTERNO. Debbo alla mia volta rettificare ciò che ha detto l'onorevole deputato Della Rocca.

È verissimo che la legge del 1862 sulle opere pie ne attribuiva la tutela alla deputazione provinciale, ma l'onorevole Della Rocca ha dimenticato come erano costituite le deputazioni provinciali prima della legge del 1865.

La deputazione provinciale non era, secondo la legge del 1859, che un consiglio del prefetto, a cui erano attribuite certe determinate funzioni. Il prefetto doveva dunque semplicemente chiamare presso di sé i deputati provinciali ogniquale volta doveva statuire intorno alle materie, per le quali la deputazione provinciale era competente. Ma, ripeto, nè i Consigli provinciali nè le deputazioni provinciali avevano un ufficio proprio.

Era dunque naturale che qualunque lavoro riguardante la tutela delle opere pie prima del 1865 dovesse farsi nell'ufficio della prefettura che era l'unico che avesse impiegati. La legge del 1865 invece ha costituito l'amministrazione provinciale in amministrazione autonoma, ed ha dato al Consiglio ed alla deputazione provinciale un ufficio proprio; tanto è vero ciò che un articolo della legge stessa determina che una parte degli impiegati della

prefettura debbano passare al servizio delle deputazioni provinciali secondo le circostanze.

Nel 1865, essendosi costituito l'ufficio proprio della deputazione provinciale, furono passati nella amministrazione della provincia quegli impiegati che erano adibiti alla tutela delle opere pie.

Ora le prefetture hanno impiegati tutti del medesimo ruolo, tutti adibiti ai diversi uffici delle prefetture; non vi ha in queste un ufficio speciale che tratti delle opere pie; tutti gli impiegati eseguono i lavori che loro sono affidati, ma debbono essere atti tanto alle une che alle altre incumbenze delle prefetture, e non sarebbe possibile, come diceva l'onorevole Della Rocca, il comprendere nel personale delle prefetture gli impiegati che ora ricorrono, perchè il regolamento emanato col decreto del 1871, se ben ricordo la data, stabilisce chiaramente il modo col quale si entra e si progredisce nella carriera delle prefetture.

Ora, senza avere, come quel regolamento determina, subito gli esami di concorso, è impossibile che un impiegato venga compreso nel personale delle prefetture, mentre invece le deputazioni provinciali scelgono i loro impiegati nel modo che meglio stimano conveniente, e ogni qualvolta si presenta l'opportunità, possono ammettere nei loro ruoli quegli impiegati che credono.

Io quindi pregherei la Camera a voler adottare le conclusioni della Giunta delle petizioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca propone che le sue petizioni coi numeri 870 e 875 siano inviate all'onorevole ministro dell'interno, anzichè passare all'ordine del giorno puro e semplice, come propone la Commissione.

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Della Rocca.

(Dopo prova e controprova è respinta.)

Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.)

MANGILLI, relatore. Nel riferire mi è sfuggita la petizione, quella segnata nell'elenco col numero 3, la quale è l'ultima che mi farà intrattenere la Camera. È la petizione 755, 12 giugno 1873.

Romano Ciriaco, d'Ascoli Satriano, ricorre per un indebito aggravio posto, dice egli, per errore di catasto, a carico di un suo vigneto.

Colla data 13 marzo 1870 egli ricorse al ministro delle finanze, e con altro memoriale si rivolse persino a Sua Maestà il Re, e non ottenne mai risposta.

La cosa che egli lamenta è questa.

Dice di essere possessore di due vigneti, l'uno dei quali è di un'estensione doppia dell'altro; il più

piccolo che non ha mai dato un reddito maggiore di lire 212 52 annue, è calcolato nel catasto comunale come produttivo di un reddito di lire 426 15, mentre il vigneto maggiore è affittato per L. 453 77 ed è notato in catasto per un reddito eguale al primo.

Nell'impossibilità di pagare l'imposta, dice di avere accumulato un debito verso l'esattore. Chiede dunque la rettifica dell'errore catastale, e intanto la sospensione degli atti esecutivi minacciati dall'esattore per l'incasso dell'arretrato.

La Giunta considerando che, dato che esista l'errore segnalato, è dalle leggi catastali provveduto al modo col quale ottenerne la rettificazione; ritenendo per altra parte che sarebbe un precedente assai pericoloso se, sulla semplice assertiva di un ricorrente, non munito di documenti nè di alcuna prova, l'autorità legislativa turbasse l'andamento dell'amministrazione, ordinando sospensione di pagamento d'imposte; la Giunta, per queste considerazioni, mentre prega il ministro delle finanze a vedere se e quale fondamento possa avere l'inconveniente lamentato dal petente, intorno alla costui domanda, propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

ALIPPI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sulla petizione 11,023, del 10 marzo 1867, colla quale il presidente del collegio di disciplina dei procuratori presso la Corte d'appello di Aquila degli Abruzzi rivolge una rimostranza sopra alcune parti del sistema dell'attuale procedura civile, facendo voti perchè venga presa in considerazione.

Tre sono i punti sui quali il collegio dei procuratori presso la Corte degli Abruzzi richiamava l'attenzione della Camera con questa istanza, e si riassumono: 1° nella enormità dell'obbligo, tanto per parte dell'attore quanto per parte del convenuto, di presentare e depositare la procura autentica; 2° nelle penalità inflitte ai procuratori in caso non solo di mancanze, ma anche di semplici inavvertenze e ritardi; 3° nelle disposizioni relative alla forma della copia delle sentenze che debbono notificarsi alle parti.

La Giunta, senza entrare nel merito delle ragioni addotte dal ricorrente, mentre riconosce che il Codice di procedura civile, attuatosi il 1° gennaio 1866, venne a semplificare e migliorare molto quello del 1859, tuttavia ritiene che lascia ancora a desiderare. Nella previsione che l'onorevole ministro di grazia e giustizia, come ha già praticato riguardo al Codice di procedura penale, e come ha recentemente a noi promesso, venga a presentarci quanto

prima un disegno di legge inteso ad apportare anche al Codice di procedura civile quelle modificazioni che possano essere reputate necessarie e convenienti, propone per mio mezzo l'invio della petizione agli archivi.

(La Camera approva.)

TASCA, *relatore*. Riferisco sulla petizione 85, che porta la data del 25 gennaio 1872.

Con questa petizione Tamburini Alessandro, di Ravenna, già impiegato governativo, inoltra rimostranze contro la liquidazione della sua pensione, che la Corte dei conti gli aveva decretata fino dal 1866, e domanda al Parlamento che gli venga questa determinata nella somma che la direzione del demanio di Ancona gli aveva prima assegnata.

La vostra Commissione non potendo far calcolo di questa petizione, perchè sprovvista di quei titoli e documenti a cui accenna e su cui si appoggia; considerando che il petente non ha ricorso in tempo utile contro la liquidazione della Corte dei conti, come è stabilito dalla legge sulla Corte dei conti del 14 agosto 1862; considerando inoltre che il petente può ricorrere di nuovo, quando altri nuovi titoli passano venire a consolidare le sue pretese, la vostra Commissione, non trovandosi competente a pronunciare in merito di questa petizione, vi propone unanime l'ordine del giorno puro e semplice.

(È approvato.)

Colle petizioni numero 114 e 176, la prima del 13 febbraio e la seconda del 7 marzo 1872, gl'impiegati di categoria superiore presso la conservazione degli archivi notarili di Padova e di Belluno, aventi soldo maggiore di fiorini 500, domandano che sia loro accordato lo stesso provvedimento, di cui attualmente godono gl'impiegati degli archivi notarili veneti, o quanto meno che si vogliano ritenere sollevati dalla duplice tassa, di cui ora sono gravati, per imposta di ricchezza mobile e di tesoreria.

La vostra Giunta, per quanto in massima riconosca giusto e conveniente, che pure questi impiegati di categoria superiore debbano godere di quegli stessi provvedimenti, di cui ora godono gli impiegati di categoria inferiore, poichè stanno pure in loro favore quelle stesse ragioni, per le quali prima il Governo austriaco e susseguentemente il nostro, ha creduto con dotazione speciale, di favorire le condizioni economiche ristrette di questa seconda categoria degli impiegati, però non trova che il Parlamento si debba ora occupare di queste petizioni; e, nella considerazione che sta davanti alla Camera un progetto di legge sul notariato, vi propone che vengano queste petizioni rimesse alla

Commissione già nominata, incaricata di riferire su quel progetto di legge.

(La Camera approva.)

Petizione 13,642 *bis*, con data 5 giugno 1871. Con questa petizione il municipio di Ruvo di Puglia fa preghiera al Parlamento perchè voglia al più presto approvare la proposta di legge per l'abolizione del dazio di esportazione sul vino e sull'olio.

La vostra Giunta, facendo calcolo di questa petizione la quale tende giustamente a migliorare le condizioni economiche di quelle contrade che, colla abolizione del dazio di esportazione sul vino, principale loro risorsa, ponno sperare di averne una vera risorsa, vi propone di passare questa petizione agli archivi perchè possa essere presa in considerazione nella revisione dei trattati di commercio che dovrà aver luogo col prossimo anno 1875.

(La Camera approva.)

Petizione 13,645. Con questa petizione, più di 70 isolani d'Ustica, i quali parlano in nome anche degli altri loro compaesani, si rivolgono al Parlamento nazionale, ed in appoggio alle strazianti loro condizioni economiche, implorano che, per leggi eccezionali, venga loro fatta assoluzione di tutti gli arretrati d'imposta qualsiasi di cui sono rimasti debitori a causa della loro miseria, che venga loro fatta riduzione della tassa fondiaria, e che sia loro abolita la tassa fabbricati.

Domandano da ultimo questi petenti che, se queste leggi, o consimili provvedimenti si trovano impossibili, voglia almeno il Governo impossessarsi di tutti i loro beni, e dar loro soltanto quel poco che è necessario per poter espatriare all'estero dove già trovansi più 250 famiglie usticane. (*Si ride*)

Le ragioni su cui i petenti appoggiano queste loro domande sarebbero le seguenti: che i terreni dell'isola non producono quasi niente, causa la continua siccità che fa tanto danno anche a tutti gli animali; che le sorgenti della loro ricchezza, quali erano la cenere di soda e la pesca dei tonni, attualmente sono tutt'affatto esaurite, e quindi perciò finito ogni traffico nella loro isola; che la fondiaria è stata grandemente aumentata, e ad altre considerazioni di minore importanza, che però ponno avere pure qualche peso sulla causa della loro miseria.

La vostra Giunta non ha potuto che tenere serio calcolo di tutte queste considerazioni, per quanto del resto essa debba ammettere, ed abbia riconosciuto, che molte delle cose da loro esposte non siano del tutto vere.

Nella considerazione però che moltissimi altri paesi del regno si trovano in questa stessa condizione; nella considerazione che per la cessazione

totale del reddito del fondo, si può sempre ricorrere a termini di legge; nella considerazione che il passare questa petizione all'onorevole ministro delle finanze varrebbe come invitarlo a presentare leggi eccezionali, e ciò con gravissimo pericolo delle finanze, e costituendo un antecedente a danno della parità di trattamento; la Giunta, alla quasi unanimità, crede di proporvi su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice, facendo però calda preghiera all'onorevole ministro delle finanze (che mi spiace di non vedere), e per lui a tutto il Ministero, onde voglia tener calcolo delle considerazioni esposte dalla petizione, e veda in quanto gli sia possibile di sopperire alla miseria in cui si trovano quei poveri isolani.

ASPRONI. Io pregherei la Camera di mandare questa petizione al Consiglio dei ministri, non solamente per riguardo alle ragioni esposte dai petenti, ma eziandio per un'altra ragione ancora che merita una considerazione molto più elevata. I Governi cessati, parlo per esperienza, hanno potuto rendere abitabili le isole con concessioni che non sono favori, ma atti di sapienza di governo.

Così l'isola di Carloforte in Sardegna fu popolata nel secolo passato, trasportandovi la colonia genovese da Taborca, e vi si formò una popolazione che è un modello di pulitezza e di ottimi costumi. Ma, per ottenere questo risultato, il Governo esentò dalle imposte territoriali quella popolazione.

Lo stesso si fece per la Maddalena. Che vi era colà? Un deserto. Hanno esonerato dai tributi gli abitanti che andavano ad abitarvi, ed è sorta una popolazione di 3000 anime, che forniva il maggiore contingente alla marina militare, e che diede vita e nome a tanti prodi. Non si ha avuta la sapienza di fare lo stesso per l'Asinara, ad esempio, per l'isola di Molara, e per tante isole che sono disseminate nel nostro Mediterraneo, che potrebbero essere popolate e fertili, mentre invece sono deserte. Adesso avete il reclamo d'Ustica. Badate che è cosa grave, badate che cosa più terribile non è mai stata esposta al Parlamento. Voi vedete una intiera popolazione che dice al Governo: noi non possiamo più vivere, prendetevi tutto e dateci di questo nostro patrimonio tanto che basti per andarcene via ad emigrare in non sappiamo qual terra.

Io domando poi alla Camera: starà essa indifferente davanti a questa petizione?

Io dico la verità e confesso col cuore commosso che non lo posso credere.

L'onorevole relatore si è fatto interprete del sistema di uguaglianza. Ma dove è questa uguaglianza?

Quali sono le vie di comunicazione, quali i porti? Appena vi approda di quando in quando un vapore che getta l'ancora nella rada, ed è gran che se qualcuno ha da sbarcare o qualcuno da andar via.

Fa onore questo al Governo d'Italia? Io faccio appello alla vostra coscienza, al vostro patriottismo. Io non v'ho relazione di sorta colà, ma conosco le condizioni del porto. Che vantaggio ne avrete quando con le vostre tasse e fiscalità avrete quell'isola senza abitatori?

Non c'è da far paragone colla Sardegna e colla Sicilia che sono quasi due continenti perchè isole vastissime, ma non ostante sapete che avvenne in Sardegna nel 1842? Andavano in Africa lasciando i popoli civili per cercare vitto, lavoro, quiete d'animo e respirare la vita in mezzo a quei barbari.

Adunque prego la Camera che invii questa petizione al Consiglio dei ministri, perchè studi se sia il caso di presentare qualche legge in favore della popolazione di quest'isola, per agevolarne la ripopolazione nell'interesse stesso del Governo.

Io credo però che sarà danaro sprecato se rimetteranno le imposte agli abitatori tutti delle piccole isole, i quali sono attaccati come le conchiglie allo scoglio, perchè l'isolano è tenace nell'amore al luogo nativo anche quando nasce su uno scoglio: Bisogna usare altre misure di giustizia se non volete che le piccole isole d'Italia ritornino deserte.

Io mi rimetto alla saviezza della Camera.

DI CESARÒ. Circa la petizione degli abitanti di Ustica, io mi rendo perfettamente conto delle ragioni che hanno mosso la Giunta a proporre l'ordine del giorno puro e semplice, perchè a bella prima non può prendersi in considerazione la pretesa che vi sieno cittadini nello Stato i quali non debbano corrispondere le imposte, a cui tutti sono obbligati.

Se nonchè mi permetto di portare la mia testimonianza personale in appoggio delle lamentazioni degli abitanti di Ustica; imperocchè, avendo avuto occasione di conoscere le condizioni di quell'isola, avendola altra volta rappresentata nel Consiglio provinciale di Palermo, posso assicurare alla Camera che le condizioni di quell'isola sono veramente deplorabili, di talchè vi si osserva il fenomeno costante della diminuzione successiva della popolazione.

Il ministro dell'interno, con lodevole pensiero, a quanto se n'è detto dai giornali, e per informazioni che io sono stato in grado di avere, prepara degli studi e dei progetti di legge per colonizzare molte delle isole italiane deserte. Ora, a me pare, sarebbe proprio strano che, mentre il Governo si occupa a

popolare le isole presentemente deserte, lasci poi spopolare e deperire un'isola che ha già un non indifferente numero di abitanti.

A proposito dell'isola di Ustica, comprendo bene che non sia il caso di parlare di eguaglianza di condizioni economiche per ferrovie, per porti, ecc., poichè è un'isola piccola, quasi perduta in mezzo al mare, legata alla Sicilia per una sola comunicazione settimanale con Palermo; ma credo bensì che il Governo dovrebbe portare la sua attenzione sullo stato presente di quell'isola, e cercare e trovare il modo d'impedire che le condizioni attuali peggiorino ancora.

Ed a questo concetto mi pare alludesse l'onorevole relatore, quando esponeva la seconda parte della deliberazione della Commissione, raccomandando verbalmente e nella misura che si possa dalla Camera, che il Governo faccia oggetto della sua attenzione l'isola d'Ustica.

Ora, io mi accontenterei, poichè l'ottimo è nemico del bene, che l'onorevole Giunta formuli questo suo pensiero in un ordine del giorno, e che il Ministero lo accetti, perocchè allora vi sarebbe così tutto compreso, senza che *a priori* si abbia ad ammettere che, per incidente, venga a risolversi la questione di esentare eccezionalmente dalle imposte un comune, ovvero sopperire ai bisogni della emigrazione da quell'isola. Se la Giunta formulasse la sua idea in un ordine del giorno, ed il Ministero lo accettasse, io crederei, tanto per le mie convinzioni, quanto pel vantaggio di quell'isola, che ciò sia già qualche cosa di guadagnato.

MINERVINI. Io faccio una preghiera alla Commissione, alla Camera ed al Ministero.

Quello di petizione è un diritto che possono le popolazioni esercitare direttamente con la rappresentanza del paese. Una volta che questi abitanti dichiarano essere la loro posizione a tale estremo, che vi dicono: prendete le nostre proprietà e dateci da vivere o tanto da emigrare, siamo proprio alle conseguenze di quella che io vi diceva lamentevole, erronea e viziata amministrazione delle cose d'Italia. Noi abbiamo voluto unificar tutto e questo è il male. L'unificazione, io diceva ieri, *alluvionale*, vi porta a questo. Ma che volete unificare sopra questi poveri sullo scoglio che li ricovera? Essi non possono che prendere qualche vegetale o sparare qualche animale per cibarsi, o pescare talvolta; come unificarli con noi, abitatori delle città, che abbiamo le strade ferrate, le scuole, i ginnasi, i teatri, ecc.? Ma dove volete andare?

Ma la legge è inesorabile, si dice, la legge deve essere eguale per tutti; sì, ma poi siamo noi uguali

quando uno muore di fame, e l'altro è sazio sino all'eccesso?

Ma, davanti a questi lamenti, il passare all'ordine del giorno puro e semplice io credo che sarebbe cosa disdicevole pel Governo e per noi. Non già che inviandola al Ministero, si dovesse dire: fate questo, fate quest'altro. Niente di tutto questo; io vorrei pregare la Camera di appoggiare l'invio al Ministero perchè, coi mezzi governativi che sono in suo potere, possa vedere se crede di proporre qualche cosa, valendosi della sua iniziativa. Ciò mostrerà almeno che, mentre stiamo decretando le tasse come leggi di maggiore importanza, non siamo sordi ed ineccezionabili ai lamenti di questi cittadini, e quindi pregherei che si inviasse questa petizione al Ministero.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Per quanto sia straziante il quadro dipinto dal relatore dello stato della popolazione di Ustica, e per quanto sieno foschi i colori che vi hanno aggiunto prima l'onorevole Asproni e poi l'onorevole Di Cesarò, io debbo dichiarare che questa petizione non può essere accettata dal Governo.

A nome della miseria, si domanda dagli abitanti di Ustica l'esenzione dalle imposte dei fabbricati, dalla fondiaria e dalla tassa di macinazione.

Ebbene, o signori, forse che sono i soli abitanti di Ustica poveri in Italia? Se ammettete il principio della esenzione dalle imposte per i poveri di Ustica, potete negarne l'applicazione poi per i poveri di tutte le altre provincie del regno? Là vi saranno poveri più che altrove, tutti poveri. Altrove vi saranno ricchi e poveri, ma questi sono poveri egualmente. È ora opportuno di discutere la questione sollevata dall'onorevole Asproni circa il trattamento che il Governo dovrebbe fare agli abitanti delle isole, massime delle nostre piccole isole? Ciò che ha detto l'onorevole Asproni è vero: i Governi cessati procurarono di popolare le nostre piccole isole mediante privilegi, esenzioni e ancora con sussidi.

Il Governo d'Italia non ha creduto di dover rimanere in questa via. Ma questa questione circa l'esenzione e i privilegi delle isole si è fatta altra volta in questa Camera. L'onorevole Asproni ha citate le isole della Sardegna; io mi ricordo che qui si è discusso delle isole di Ventotene, di Ponza, di Lampedusa, e via dicendo. La Camera ha sempre respinto queste pretese...

ASPRONI. Ha fatto male!

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI... la Camera ha mantenuto il sistema della perfetta eguaglianza fra tutti i cittadini.

Per questo principio, che a me pare chiaro e indiscutibile, io prego la Camera di votare l'ordine del giorno proposto dalla Giunta delle petizioni.

TASCA, *relatore*. Dopo le parole dette particolarmente dall'onorevole ministro, io avrei poco da aggiungere in appoggio delle conclusioni della Giunta, ma m'interessa di osservare come nella mia qualità di relatore io abbia voluto fare lo stato dettagliato di quelle misere condizioni del paese, appunto perchè la Camera si persuadesse con quanto interesse pure la Giunta si era preoccupata a loro vantaggio. Tutti sanno come la Giunta delle petizioni ha pure limitate attribuzioni nel proporre le proprie conclusioni. Essa non ha che tre vie da seguire, e tutti sanno quali sono; e a noi nel presente caso ad esaurimento di questa petizione non ci si presentavano che queste due: di mandare, cioè, la petizione al Ministero, o di proporvi sulla stessa l'ordine del giorno puro e semplice.

La Commissione è venuta in quest'ultima determinazione appunto in base alle sue attribuzioni, dalle quali non può assolutamente dipartirsi, come ha detto benissimo anche l'onorevole mio amico Cesarò alludendo appunto alle intenzioni della Commissione. Il rimandare questa petizione al Ministero avrebbe, secondo la pratica parlamentare, il significato d'invitare il Governo a dar corso a questa petizione e quindi a presentarci proposte di leggi eccezionali per soddisfare alla domanda dei petenti.

Ora, per quanto noi siamo tutti animati da sentimenti di giustizia, d'equità e, se si vuole, di vera carità, non possiamo disconoscere la nostra missione, e quindi dobbiamo essere duri, contrariamente al nostro desiderio.

Ho detto nella relazione come in queste sue conclusioni la Commissione sia stata quasi unanime, avendo un solo dei suoi membri eccepito in contrario, sebbene poi anche questo abbia dovuto convincersi della giustizia e della ragionevolezza delle ragioni addotte dagli altri onorevoli membri della Commissione.

Siamo dispostissimi (parlo in nome della Commissione) a fare quanto è possibile in favore dei petenti. Da quanto ho già detto si rileva che siamo convinti, convintissimi che quei miseri isolani hanno bisogno di tutta la protezione del Governo; ma per le ragioni che ho addotte non abbiamo potuto venire alla conclusione che domandano gli onorevoli preopinanti.

Non è poi vero, come diceva l'onorevole Asproni, che in questo caso si verrebbe meno ai principii di eguaglianza. Tutti sappiamo come altre parti d'I-

talia, e particolarmente alcune parti montuose di altre isole, si trovano, se non in peggiori, certo in condizioni uguali a quelle in cui si trovano gli abitanti d'Ustica, ed io ho messo avanti questa circostanza appunto per far vedere come noi ci trovavamo troppo duramente necessitati a venire nella conclusione nella quale siamo venuti e nella quale noi persistiamo, non potendo assolutamente mutarla per le ragioni che ho esposte, e che spero che la Camera vorrà prendere in considerazione.

FERRARA. Io sono lieto di udire che il passare all'ordine del giorno, come propone l'onorevole relatore, non significa che la Camera riconosce che non è il caso di mandare questa petizione agli archivi per non parlarne più. E per rafforzare queste idee, debbo far sapere alla Camera che vi sono delle circostanze speciali.

Sono due o tre anni che quest'affare si tratta, ed è stato trattato anche da me personalmente, come deputato del collegio a cui appartiene l'isola di Ustica.

L'isola di Ustica è in una condizione legalmente eccezionale; legalmente in questo senso, che è una colonietta la quale fu fondata collo scopo di distruggere una specie di covo di ladroni marittimi; e allora per indurre la povera gente ad andare ad abitarla, si fecero delle concessioni in virtù di leggi, le quali non si possono abolire se non con altra legge.

Ora in queste concessioni vi erano certe franchigie di dazi. Da principio, non conoscendosi i precedenti, si era messa Ustica nelle condizioni generali del paese. Si fecero dei reclami, e allora si vide che queste concessioni si dovevano pel momento rispettare, ed il potere esecutivo infatti le ha rispettate per un certo tempo. Poi si è prorogato e prorogato ancora, senza mai venire ad una conclusione definitiva. Negli ultimi tempi, sotto l'amministrazione dell'onorevole Sella, non volendosi più sapere di concessioni eccezionali, si diedero disposizioni acerrime contro quei poveri isolani, i quali furono ridotti ad emigrare a centinaia e la maggior parte di essi sono *andati a perire*. Poverissimi in sè, non avevano potuto neppure ottenere dal Governo un sussidio per fare il viaggio; non pochi di loro furono costretti ad andarsene in qualche luogo deserto dell'America meridionale, ove non potevano che perire.

Quell'isola oggidì è in una completa desolazione. Le si domanda fondiaria, ricchezza mobile, si domanda tutto il domandabile, si domandano anche gli arretrati, i quali ormai sono una somma tale che tutta l'isola non vale tanto.

L'anno scorso, essendosi esposto al Ministero passato tutte queste circostanze di fatto, il Ministero, così in fin fin di vita com'era, si convertì, e disse: veramente avete ragione; si farà esaminare la questione.

Ora, nel Ministero le cose si trovano a questo punto; che io e qualche altro deputato saremmo stati chiamati per discutere la questione, e mi rincresce che non sia presente l'onorevole Giacomelli, per le cui mani è passato l'affare, e potrebbe attestare, come si era nell'intelligenza, che si sarebbe veduto se era il caso, ed in quali termini, di presentare un progetto di legge tendente a troncane equamente la questione.

Vede quindi la Camera che, non la petizione di cui si tratta non sarebbe da passarsi agli archivi; ma è il caso di mandarla al Ministero, affinché esso dia moto a questa pratica, e venga ad una definitiva risoluzione. Se è affare da potere esecutivo, lo risolva; se è affare da potere legislativo, veda quello che si ha da proporre alla Camera. Ma è certo che una petizione di tanta importanza non si può mandare così agli archivi, o passarsi su di essa all'ordine del giorno.

Quindi io pregherei la Camera di prendere un'altra deliberazione, cioè quella di mandarla al Ministero affinché la prenda in considerazione, continuando l'opera incominciata dall'onorevole Sella.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Ferrara mette la questione sotto un aspetto nuovo.

Egli accennò a precedenti che esistono al Ministero. Io non li conosco; potrà conoscerli il mio collega delle finanze, il quale non è presente.

Propongo quindi di rimandare la questione quando il ministro delle finanze sarà presente alla Camera.

PRESIDENTE. Rimarrà adunque sospesa la questione, e se ne parlerà in un'altra seduta, quando la Camera dovrà occuparsi delle petizioni.

TASCA, relatore. Riferisco sulla petizione 13,651, del 12 giugno 1871.

Con questa petizione la deputazione provinciale di Como ricorre al Parlamento perchè provvegga con nuova legge, o colla legge del Codice sanitario, pel passaggio alla provincia anche della cura per la conservazione del vaccino, e non soltanto delle spese.

La Camera sa come per l'articolo 18 della legge 11 giugno 1870 sui provvedimenti finanziari, fu disposto che le spese per la conservazione del vaccino dovessero passare tra le spese obbligatorie della provincia, e come per quest'articolo di legge

la conservazione del vaccino dovesse essere fatta a cura della deputazione provinciale.

Sa però la Camera come, per l'applicazione di questa legge, il ministro dell'interno, con sua circolare del susseguente novembre, determinasse che con quest'articolo di legge non si attribuiva alcun diritto alla provincia di modificare gli attuali ordinamenti del servizio vaccinico e di toccare al personale ora esistente.

Ora egli è appunto contro questa interpretazione dell'articolo 18, fatta dall'onorevole ministro dell'interno, che la deputazione provinciale di Como ricorre con questa sua petizione.

La vostra Commissione, per quanto rispetti il parere del Consiglio di Stato, in appoggio al quale il ministro dell'interno sarebbe venuto in quella sua determinazione circa l'interpretazione dell'articolo 18, avendo attentamente esaminata questa petizione che sto riferendo, non ha potuto disconoscere come, in massima, per principio di giustizia, la provincia alla quale si è addossata la spesa per la conservazione del vaccino, dovrebbe avere anche la facoltà del come e del modo di regolarci, sempre che però questa vaccinazione fosse regolata a termini dei principi generali sanitari.

Meritando quindi questa petizione, sotto questo punto di vista, tutta la considerazione della Camera, la vostra Commissione vi propone di trasmetterla alla Giunta che è incaricata di riferire sul progetto di legge del Codice sanitario.

PRESIDENTE. Non c'è Commissione.

TASCA, relatore. È presentata la legge.

PRESIDENTE. Non fu presentata.

TASCA, relatore. In allora si propone dalla vostra Commissione che venga inviata agli archivi perchè venga presa in considerazione quando si discuterà questa legge.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Io appoggio la proposta della Commissione: ma devo trarne una illazione contraria ad una osservazione fatta dall'onorevole relatore sulla circolare del ministro dello interno. Poichè la Commissione ritiene che questa petizione deve essere mandata agli archivi, perchè se ne possa tener conto allorchè sarà discusso il Codice sanitario, ne segue che, per accontentare le istanze della deputazione provinciale di Como, bisogna modificare la legge. Il che importa che la legge attuale è stata bene interpretata dal ministro dell'interno.

TASCA, relatore. Quando io ho cercato di dare la spiegazione del come la Commissione aveva creduto interpretare la petizione, non ho inteso certo di entrare nel merito della interpretazione stata data dal

ministro dell'interno, massime perchè si sapeva dalla Giunta che tale interpretazione era stata data in appoggio al voto del Consiglio di Stato. Se noi fossimo entrati in questa idea, come parve al signor ministro, non saremmo certo venuti alla conclusione di mandare la petizione agli archivi, ma ci saremmo invece fatto un dovere di proporre che fosse inviata al signor ministro, ciò che appunto non abbiamo fatto, per non dare a questa nostra deliberazione un significato di disapprovazione esplicita della determinazione ministeriale.

Con tutto ciò però noi, membri della Commissione, non abbiamo potuto disconoscere la convenienza e la necessità di venire pure alla modificazione di questa disposizione di legge; e col rimandare quindi la petizione agli archivi, abbiamo creduto, non già di offendere nè pregiudicare una determinazione antecedente, ma solo di richiamare l'attenzione del Governo sopra una determinazione che potemmo credere non troppo ragionevole, nè contemporanea ai principii di giustizia.

VARÈ. Avverto che il Codice sanitario è stato presentato alla Camera dei deputati, e che pende in deliberazione presso la Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Varè, mi permetta, quando una petizione è inviata agli archivi per essere consultata poi dalla Commissione che deve riferire sopra un dato progetto di legge, venendo ad essere nominata la Commissione, la Presidenza di pien diritto s'incarica di trasmettere questa petizione alla Commissione medesima.

VARÈ. Se l'onorevole presidente mi avesse lasciato finire, avrebbe capito l'importanza della mia osservazione.

Mentre pende questa deliberazione della Camera sul Codice sanitario, il ministro dell'interno ha presentato un secondo progetto di legge, in cui domanda di applicare la legge attualmente vigente alle provincie venete e di Mantova. In questo secondo progetto di legge c'è un articolo 4, col quale il ministro domanda la facoltà di modificare con decreto reale il regolamento ora in vigore, regolamento nel quale si trovano tutte le discipline per il vaccino.

La Commissione di cui ho l'onore di far parte, è eletta per esaminare questo progetto di legge, con cui il ministro dell'interno domanda tale facoltà di modificare provvisoriamente il regolamento; questa Commissione sta precisamente occupandosi in questi giorni della questione. Ora io crederei che il sito naturale, a cui inviare una petizione che concerne il vaccino, sia appunto questa Commissione.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Io non ho nessuna difficoltà di aderire.

PRESIDENTE. Onorevole Varè, credo che la Camera sarà lieta degli schiarimenti che ella ha dati sui lavori della Commissione, di cui ella fa parte, e non dubito che la Camera sarà per approvare l'invio della petizione di cui si tratta alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge presentato dall'onorevole ministro per l'interno, inteso a dare l'autorizzazione di modificare la parte del regolamento sanitario che concerne il vaccino.

VARÈ. Quel progetto di legge è intitolato: « *Applicazione della legge su la sanità alle provincie venete e di Mantova.* » La facoltà di modificare i regolamenti sanitari vi entra come punto secondario.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, si intenderà adottato l'invio proposto dall'onorevole Varè. (È adottato.)

TASCA, relatore. Riferisco sull'ultima petizione, che porta il numero 13,655.

Con questa petizione, il Consiglio comunale di Monreale si rivolge al Parlamento nazionale, perchè voglia dichiarare che la Badia dei benedettini di quel comune non sia compresa nella esenzione voluta dall'articolo 33 della legge 7 luglio 1866, o quanto meno perchè voglia dichiarare quale monumento conservato a termini del predetto articolo solo quella parte della Badia che può dirsi monumentale, quale è il Chostro Normanno, e tutto passando il resto di quel monastero al comune di Monreale, che a termini dell'articolo 19 della stessa legge ne faceva domanda fino dal 1866 all'amministrazione del Fondo pel culto.

Come la Camera vede, con questa petizione, il Consiglio comunale di Monreale non ritiene che per l'articolo 33 della legge 7 luglio 1866, potesse dichiararsi monumento conservato la Badia dei Benedettini di Monreale, e quindi con questa petizione domanda al Parlamento che voglia dichiararla non compresa nei monumenti conservati a termini di quest'articolo di legge.

Le ragioni alle quali la Giunta comunale di Monreale si appoggia, e per le quali vorrebbe sostenere questa sua domanda, sarebbero le seguenti: cioè che ad eccezione del Chostro Normanno che è attiguo a questa Badia, e che può dirsi monumentale, tutto il resto di questo monastero non presenta alcun indizio, alcun criterio pel quale lo si debba ritenere opera monumentale, per cui almeno in questa parte non dovrebbe essere ritenuto quale monumento conservato a termini del detto articolo 33. Che nell'enumerazione delle Badie, quale trovasi nell'articolo 33

della suddetta legge, ove sono indicate tutte le Badie e tutti i luoghi che furono conservati a termini dello stesso articolo di legge, le parole « di Monreale » trovansi in mezzo a due virgole ; per cui, essendovi in Monreale altre Badie, come per esempio quella di San Martino della Scala, che è una di quelle conservate, vorrebbe venire alla conseguenza che il legislatore con questo articolo di legge non ha inteso d'indicare la Badia di Monreale ma sibbene la Badia di San Martino della Scala, dovendosi ritenere che le due virgole sono state messe per isbaglio.

Il Consiglio avrebbe cercato di appoggiare questa sua domanda anche ad altre ragioni, le quali sono però ragioni d'interesse puramente locale, e che credo perciò non debbano influire nelle considerazioni sul merito di questa petizione.

La vostra Commissione, non potendo in alcun modo far calcolo delle ragioni addotte dal Consiglio in appoggio di questa sua petizione; essendo indubbiamente certo che il legislatore nell'articolo 33 ha voluto indicare tassativamente pure la badia di Monreale, non può assecondare questa sua domanda perchè abbiassi a ritenere non compresa nella esenzione voluta dall'articolo 33 la badia di Monreale.

La vostra Commissione non può neppure accettare la seconda parte di questa domanda, la quale sarebbe appunto quella di staccare il chiostro normanno, e di passare al comune di Monreale tutto il resto di quel fabbricato che non sarebbe parte monumentale; giacchè su questo proposito la legge è esplicita. La legge, all'articolo 33, dice precisamente:

« Sarà provveduto dal Governo alla conservazione degli edifici colle loro adiacenze, biblioteche, ecc. »

Ora, dal momento che la legge in quest'articolo è così esplicita, così tassativa, certamente nessuno può mettere in dubbio che colle parole *badia di Monreale* non si debba ritenere compreso tutto il fabbricato, ma soltanto una parte di esso.

In appoggio poi di queste considerazioni per le quali la Giunta trova ragionevole di non poter assecondare nemmeno in questa parte la istanza del Consiglio di Monreale, sta il fatto che per altri edifici di questo genere essendosi fatte domande onde ottenere, in appoggio alla legge, di staccare dagli stessi quella parte che si reputava non essere monumentale, tutte ebbero una risposta negativa motivata appunto in omaggio a quest'articolo di legge che dice sarà provveduto dal Governo alla conservazione degli edifici con tutte le loro adiacenze. È per queste considerazioni che la vostra Giunta vi propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

FERRARA. Ho domandato la parola in appoggio ai ragionamenti della Commissione.

Non è affatto possibile la confusione tra San Martino e Monreale. Sono tra loro distintissimi, e sono d'indole diversa.

In quanto poi al desiderio di togliere il Chiostro dal rimanente dell'edificio, io credo che il monumento di Monreale difficilmente si potrebbe spezzare. Consisterebbe, mi sembra, nel complesso del tempio, nel chiostro, e nell'abbazia stessa, perchè in essa vi sono delle particolarità che la fanno considerare ben a ragione come parte del monumento. Quindi per mia parte appoggio le difficoltà che sono state poste innanzi dalla Giunta per le petizioni.

PRESIDENTE. La Giunta delle petizioni propone che si passi all'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione segnata col numero 13,655 del Consiglio comunale di Monreale.

Se non vi sono opposizioni, questa proposta si intenderà approvata.

(È approvata.)

Ora si sospenderà la seduta per una mezz'ora; sarà ripresa alle 2 1/2.

La seduta è levata alle ore 2 10.